



BILANCIO DI PREVISIONE

2020/2022

Allegato C)
Nota integrativa

INTRODUZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022

L'allentamento negli ultimi anni dei vincoli del cosiddetto patto di stabilità consente oggi di compiere scelte più coraggiose in tema di investimenti; nel triennio 2020/2022 esse si concretizzeranno in un piano di manutenzione straordinaria per scuole, impianti sportivi ed edifici pubblici particolarmente incisivo. È un piano che integra e amplifica tutti gli interventi di riqualificazione già previsti e finanziati attraverso i cosiddetti bandi periferie e le disponibilità del progetto ITI Waterfront 3.0.

Occorre peraltro mantenere costante l'attenzione alla riduzione dell'indebitamento dell'ente, un percorso virtuoso avviato fin dal 2013 da questa amministrazione. Occorre altresì tenere conto che l'assunzione di ulteriori debiti per la copertura degli investimenti, produrrà effetti negativi nel corso degli anni sulla spesa corrente, a causa dell'aumento delle rate di ammortamento.

Ciò si inserisce in un quadro già penalizzante gli enti locali come i Comuni, che nel corso degli anni hanno visto ridurre le loro disponibilità sul fronte dei trasferimenti dello Stato, e aumentare i vincoli relativi alla disponibilità di spesa.

La legge di bilancio conferma lo stanziamento relativo al cosiddetto "fondo IMU-TASI" che, per il Comune di Ancona, comporterà un trasferimento di circa 2.238.000 euro nel 2020. È un ammontare che nel corso degli anni ha registrato comunque una progressiva riduzione, dato che il fondo inizialmente (nel 2014) garantiva entrate al Comune di Ancona per 4.720.000 euro circa. Inoltre va ricordato che dallo scorso anno solo una parte delle risorse trasferite possono essere utilizzate indistintamente a copertura della spesa corrente; il resto della spesa ha un vincolo di destinazione specifico, ovvero il finanziamento di piani di sicurezza a valenza pluriennale, finalizzati alla manutenzione di strade, scuole ed altre strutture di proprietà comunale;

La stessa legge di bilancio, contrariamente alle forti richieste avanzate dall'ANCI, non ha inoltre ridotto la percentuale di accantonamento minimo al Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE), prevista dai Principi contabili, confermando quindi la percentuale del 95% per il 2020 e del 100% a partire dal 2021. Solo in presenza di stringenti requisiti di legge, relativamente alla riduzione del debito commerciale e al rispetto dei tempi di pagamento, la percentuale di accantonamento potrà essere ridotta.

Permane la forte limitazione all'utilizzo degli avanzi vincolati e accantonati anche per enti come il Comune di Ancona, in disavanzo conseguente all'operazione di riaccertamento straordinario di residui effettuata in occasione dell'entrata in vigore dell'armonizzazione contabile, nonostante il D.M. del 2 aprile 2015 abbia consentito la "spalmatura" del predetto disavanzo fino a 30 anni e la Corte Costituzionale si sia chiaramente pronunciata, con le

sentenze n. 247/2017 n. 101/2018, sulla possibilità di utilizzare liberamente gli avanzi nell'ambito degli equilibri generali del bilancio. La limitazione all'utilizzo degli avanzi comporta per il nostro Comune la possibilità di applicare annualmente solamente una quota di poco meno di 1,5 milioni di euro, con forte penalizzazione ai fini dell'impiego dei fondi vincolati (frana e centro storico in primis, ma anche fondi regionali per il sociale).

Sul fronte delle entrate si è scelto di non procedere ad aumenti tariffari per i servizi a domanda o variazioni delle aliquote di imposte. Vengono fatte salve anche tutte le agevolazioni precedentemente determinate.

Slitta invece il termine dell'approvazione del nuovo PEF e delle tariffe TARI, per la difficile applicazione delle nuove regole stabilite da ARERA e dunque il bilancio odierno riporta gli ammontari previsti nel corso del 2019. Ai Comuni è consentita l'approvazione del PEF e la determinazione delle tariffe entro il 30 aprile del 2020 (secondo quanto stabilito dal decreto fiscale n.124/2019).

Nel quadro complessivo così delineato una sintesi strategica delle scelte effettuate dall'amministrazione può essere così delineata.

Il piano degli investimenti è fortemente orientato ad interventi di manutenzione straordinaria: adeguamento sismico delle scuole e dei nidi (tra queste le scuole d'infanzia Grillo Parlante e Garibaldi), interventi straordinari ed adeguamenti normativi in impianti sportivi (sono interessate Stadio del Conero, Panettone, Palaveneto, Palarossini) cui si affianca l'intervento sulle tribune e gli spogliatoi dello Stadio Dorico. In questo quadro di attenzione a sicurezza e manutenzione si inserisce anche il programma di interventi sulle strutture stradali. Altri interventi riguardano il patrimonio immobiliare comunale e in particolare la biblioteca Benincasa.

Il programma di riqualificazione della città entra nel vivo. Apriranno i cantieri di molte opere inserite nei tre grandi programmi per i quali sono state acquisite risorse economiche esterne (I.T.I. WATERFRONT DI ANCONA 3.0 – STRATEGIA DI SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE nell'ambito dell'Agenda urbana del POR-FESR/FSE 2014-2020, PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE AUD_ARCHICITTÀ - Piano Nazionale per la Riqualificazione Sociale e Culturale delle Aree Urbane Degradate – DPCM 15.10.2015 – G.U. N. 249 DEL 26.10.2015 - PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE DELLA PERIFERIA PALOMBELLA STAZIONE ARCHI_Ingresso Nord della Città di Ancona (Programma per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie – DPCM del 25.05.2016, GU n.127 del 01.06.2016). Resta tuttavia una importante fetta di interventi da completare, in particolare nell'area del palazzo degli Anziani e di piazza Dante Alighieri e presso l'ex birrificio Dreher.

Nel quadro penalizzante della spesa corrente si è comunque scelto di mantenere integro tutto l'impianto di servizi alla persona recependo le maggiori richieste che provengono dalle

famiglie e in particolare dal mondo della disabilità. La spesa complessiva passa da 16,7 milioni di euro (preventivo 2019) a 17,8 milioni di euro, pari ad oltre il 14% della spesa corrente (la cifra inoltre non tiene conto della spesa per il personale alle dirette dipendenze dell'ente, Sul fronte dei servizi scolastici, la spesa prevista passa da 4,19 milioni di euro (preventivo 2019) a 4,65 milioni per il 2020. Si tratta di una scelta consolidata dell'amministrazione che ha consentito di rispondere alle fragilità crescenti della nostra società e di prendersi cura in maniera costante di disabili, minori, anziani, famiglie povere ecc. L'utenza complessiva annualmente supera le 5.000 persone. Anche nel corso del 2020 sarà rafforzato il percorso virtuoso che ha consentito di finanziare con risorse esterne progetti altamente innovativi, in particolare su bandi della Fondazione Cariverona, ministeri, regione.

Nel corso del 2020 verranno confermati i festival e gli eventi che hanno consentito ad Ancona di trovare un posizionamento forte su scala nazionale, in particolare grazie alla programmazione relativa alla Mole e a quella offerta dal teatro.

Sempre più centrale il percorso sul tema ambientale e della mobilità sostenibile. Oltre agli studi (come il PIA – Piano Inquinamento Ancona) e ai programmi di efficientamento energetico avviati da tempo, si conferma l'impegno nel bilancio per il trasporto pubblico locale. Il Comune di Ancona finanzia servizi aggiuntivi di trasporto pubblico (oltre a quelli coperti attraverso le risorse del fondo nazionale) per circa 800.000 euro e promuove l'utilizzo del mezzo pubblico per grandi eventi, sostenendo integralmente i costi del servizio. Il completamento dell'anello filoviario entra integralmente nel piano degli investimenti (700.000) mentre nuovi sviluppi sull'ammodernamento della linea e l'acquisto di nuovi filobus potrebbero maturare dall'esito delle procedure dei bandi attivati dal MIT a sostegno del trasporto pubblico di massa. Nel corso del 2020 verrà rafforzato il sistema delle ciclabili (realizzazione della prima tratta della ciclabile Portonovo_Pietralacroce, via Mattei e progettazione definitiva ed esecutiva della ciclabile su via Marconi). Sarà infine l'anno del PUMS – Piano Urbano della Mobilità sostenibile per il quale si è ottenuto dal MIT un finanziamento pari a 350.000 euro. Esso consentirà di ridefinire in chiave organica il sistema dei trasporti e della sosta (Tpl, piano urbano dei parcheggi e biciplan).

Va infine segnalato un piano, di 100 assunzioni di personale da parte dell'Ente nel corso del prossimo triennio che consentirà di integrare le uscite di questi anni e di potenziare l'azione dell'intera amministrazione.

L'ASSESSORE AL BILANCIO

Ida Simonella

PREMESSA ALLA NOTA INTEGRATIVA

A decorrere dall'esercizio 2016 tutti gli enti locali sono tenuti a redigere il proprio bilancio di previsione sulla base dei nuovi schemi introdotti dal D. lgs. n. 118/2011 e s.m.i. ed a produrre una nota integrativa nel rispetto delle disposizioni contenute nel punto 9.11.1 del principio contabile della programmazione (all. n. 4/1 al D. lgs. n. 118/2011).

L'articolazione del nuovo bilancio armonizzato segue una logica espositiva diretta a definire l'utilizzo delle risorse che l'ente prevede di reperire nel triennio 2020/2022, suddividendole per missioni e programmi, in coerenza con quanto previsto nel Documento Unico di Programmazione (DUP) dell'Ente.

La parte spesa del bilancio risulta articolata in missioni, programmi e titoli, tassativamente definiti dalla normativa, in sostituzione della precedente struttura introdotta dall'ex DPR n. 194/1996 che prevedeva la suddivisione in titoli, funzioni, servizi e interventi, scelti in funzione delle priorità delineate nelle linee programmatiche di mandato.

La parte entrata del bilancio, invece, prevede la classificazione per titoli e tipologie, in sostituzione della precedente suddivisione in titoli, categorie e risorse.

Ai sensi degli articoli 13 e 15 del D. lgs. n. 23/6/2011 n. 118, l'unità di voto elementare da parte del Consiglio è rappresentata dalla tipologia in entrata (ex categoria) e dal programma in spesa (ex servizio) e quindi, stante il livello di estrema sintesi del bilancio armonizzato, al documento previsionale deve essere allegata una serie di prospetti, con l'obiettivo di ampliarne la capacità informativa.

Tra i principali prospetti allegati si segnalano:

- le entrate per titoli, tipologie e categorie;
- le spese per missioni, programmi e macroaggregati;
- la composizione del Fondo pluriennale vincolato e del Fondo crediti di dubbia esigibilità;
- l'elenco delle previsioni secondo la struttura del livello IV del piano dei conti finanziario.

Costituisce un allegato dello schema del bilancio di previsione la nuova Tabella dei parametri obiettivi per i comuni ai fini dell'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario, approvata con il Decreto 28 dicembre 2018 del Ministero dell'Interno.

Un ulteriore allegato è costituito dal Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio, già approvato con il Decreto 22 dicembre 2015 del Ministero dell'interno e redatto sulla base degli stanziamenti definitivi dell'anno 2019 (compresi eventuali emendamenti approvati dal Consiglio comunale).

Si precisa, tuttavia, che i livelli di ulteriore dettaglio rientrano nella sfera di competenza della Giunta (macroaggregati) o dei Dirigenti (articolazione di entrate e spese al livello IV del piano dei conti finanziario).

Il bilancio armonizzato, inoltre, affianca ai dati di competenza anche le previsioni di cassa solo del primo esercizio, che devono rispondere alle regole dei nuovi principi contabili, a mente dei quali le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate dovranno essere registrate nelle scritture contabili nel momento in cui le stesse sorgono ed imputate all'esercizio nel quale diventeranno effettivamente esigibili.

La presente nota integrativa viene redatta ai sensi di quanto previsto dall'allegato n. 4/1 "Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio" richiamato dall'art. 3 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118, così come modificato dal decreto Legislativo 10 agosto 2014 n. 126, relativo alla disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi, di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

Il punto 9.11.1 del citato Principio contabile allegato 4/1 al D. Lgs. n. 118/2011 indica il contenuto minimo che la nota integrativa deve presentare, ovvero:

- a) i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità;
- b) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- c) l'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- d) l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;
- e) nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendano anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;
- f) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
- g) gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
- h) l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'articolo 172, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

- i) l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
- l) altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o ritenute necessarie per l'interpretazione del bilancio.

Il bilancio di previsione 2020/2022 del Comune di Ancona risulta conforme ai meccanismi che regolano gli equilibri finanziari degli enti locali (articolo 162, comma 6, del TUEL e articolo 40 del D.lgs. n. 118/2011) e i vincoli di finanza pubblica, ad eccezione del pareggio di bilancio che è stato abolito (per effetto del disposto di cui all'art. 1, commi 819 e ss., della legge di bilancio 2019), a decorrere dall'esercizio 2019, a seguito delle sentenze della Corte costituzionale (n. 247/2017 e n. 252/2017). Sul punto occorre tener presente che la Corte dei Conti, Sezioni riunite in sede di controllo, con la deliberazione n. 20 del 17/12/2019, chiamata a pronunciarsi su una questione di massima posta dalla Sezione regionale di controllo per il Trentino Alto Adige, ha affermato che le disposizioni introdotte dalla legge rinforzata n. 243 del 2012, tese a garantire, fra l'altro, che gli enti territoriali concorrano al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica posti in ambito europeo, strutturati secondo le regole vevoli in quella sede, non sono state abrogate e che alle stesse si affiancano le norme aventi fonte nell'ordinamento giuridico-contabile degli enti territoriali, tese a garantire il complessivo equilibrio, di tipo finanziario, di questi ultimi, i quali hanno l'obbligo di rispettare il pareggio di bilancio sancito dall'art. 9, commi 1 e 1-bis, della citata legge n. 243 del 2012, anche quale presupposto per la legittima contrazione di indebitamento finalizzato a investimenti (art. 10, comma 3). Pertanto, i medesimi enti territoriali devono osservare gli equilibri complessivi finanziari di bilancio prescritti dall'ordinamento contabile di riferimento (aventi fonte nei d.lgs. n. 118 del 2011 e n. 267 del 2000, nonché, da ultimo, dall'art. 1, comma 821, della legge n. 145 del 2018) e le altre norme di finanza pubblica che pongono limiti, qualitativi o quantitativi, all'accensione di mutui o al ricorso ad altre forme di indebitamento.

Sulla base delle nuove disposizioni introdotte, a decorrere dal 2019, dalla legge di bilancio 2019, gli enti locali si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo, desumibile dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del D.lgs. n. 118/2011, senza ulteriori vincoli. L'eliminazione dei vincoli di bilancio così come delineati fino al 2018 e la definizione dei nuovi equilibri di certo facilita la programmazione e la gestione dell'attività finanziaria degli enti locali, in quanto elimina quelle naturali tensioni che sarebbero emerse a seguito della necessità di dover rispettare vincoli contabili a volte configgenti tra loro. Ciò consente agli enti di potersi maggiormente concentrare sul mantenimento degli equilibri finanziari e di cassa previsti dalla contabilità armonizzata e dall'articolo 162, comma 6, del TUEL, il quale prevede che il bilancio preventivo debba chiudere:

- in pareggio finanziario complessivo, cioè con un saldo fra tutte le entrate e tutte spese pari obbligatoriamente a zero;
- con un saldo di parte corrente in equilibrio (zero o superiore a zero), salvo l'utilizzo di entrate di parte capitale per finanziamento di spesa corrente, previa autorizzazione legislativa;
- con un saldo di parte capitale in equilibrio, anche mediante il suo finanziamento con il surplus di parte corrente.

Ai fini del rispetto di tali equilibri rilevano, dal lato entrata, a vario titolo e in modo differenziato, l'avanzo d'amministrazione, il fondo pluriennale vincolato e l'indebitamento e, dal lato spesa, il disavanzo, il fondo crediti dubbia esigibilità, il fondo rischi, il fondo pluriennale vincolato e il rimborso delle quote capitale del debito.

La legge di bilancio 2019 (art. 1, commi 897-898, della legge di bilancio 2019) ha tuttavia fortemente limitato la possibilità di utilizzo delle quote di avanzo vincolato, accantonato e destinato, anche per quegli enti che, come il Comune di Ancona, si trovano in situazione di disavanzo di amministrazione (quota disponibile negativa del risultato di amministrazione) derivante dal riaccertamento straordinario dei residui all'1/01/2015 e oggetto di ripiano pluriennale come consentito dal D.M. 2 aprile 2015. In base a tali limitazioni, il Comune di Ancona può applicare annualmente al bilancio di previsione un importo delle quote di avanzo confluite nel risultato di amministrazione non superiore a quello della quota di disavanzo da recuperare annualmente in base al predetto ripiano pluriennale, corrispondente a € 1.476.295,74.

In considerazione dell'importanza che riveste la scelta nell'utilizzo delle varie quote di avanzo, l'amministrazione comunale si è riservata la decisione ad un momento successivo all'approvazione del risultato di amministrazione del rendiconto 2019, salvo eventuali situazioni di urgenza e indifferibilità che dovessero manifestarsi.

Tale limitazione potrebbe produrre almeno tre conseguenze:

- 1) impedire l'utilizzo di risorse vincolate che gli enti finanziatori pubblici hanno destinato a scopi ben precisi o che sono state assunte con vincolo di indebitamento;
- 2) produrre un possibile obbligo di restituzione in capo al comune finanziato, in quanto la copertura del disavanzo è prevista in un arco temporale eccessivamente lungo rispetto alle scadenze imposte dal finanziatore per l'utilizzo delle risorse assegnate;
- 3) far sorgere una sperequazione tra quegli enti che riescono ad utilizzare nell'anno di assegnazione i contributi (che si trasformerebbero in debito) e quelli che non sono stati messi in grado di utilizzarli tempestivamente (che si trasformerebbero in accantonamenti).

Al fine di evitare tali conseguenze, l'Amministrazione comunale e tutte le Direzioni dovranno adoperarsi, per quanto di competenza, affinché la gestione delle risorse sia mirata ad

evitare, per quanto possibile, che i fondi di entrata vincolati/destinati confluiscono in avanzo di amministrazione.

L'assunzione di nuovi mutui, invece, pur non essendo vietata dal legislatore agli enti che presentano un disavanzo straordinario non ancora coperto, deve conciliarsi con gli effettivi equilibri di bilancio, soprattutto con quelli di parte corrente. Ciò in quanto, anche per il triennio preso in esame, le nuove rate di ammortamento andrebbero ad occupare spazi di spesa futura che devono essere attentamente valutati dagli Amministratori comunali già prima del perfezionamento dei nuovi contratti di mutuo. L'equilibrio di parte corrente del Comune di Ancona, infatti, si fonda anche sull'utilizzo di entrate di carattere straordinario o di parte capitale (es. proventi dei permessi a costruire, benefici rinegoziazione, ecc.) che negli anni è sempre stato consentito dal legislatore.

Il debito dell'ente, alla data del 31 dicembre 2019, ammonta ad € 98.684.030,44 e, alla data del 31 dicembre 2022, scenderà – tenuto conto dei nuovi mutui previsti per il 2020 (per un totale di € 10.090.000,00), oltre al fondo rotativo per la progettualità per € 600.000,00 e in assenza di nuovi mutui per il 2021 e 2022 – ad € 86.513.428,52, anche grazie alle riduzioni ed estinzioni apportate negli ultimi esercizi (da ultimo, l'estinzione anticipata di mutui, effettuata nel 2017, per l'importo di € 2.220.000,00).

A tale somma, però, occorre aggiungere il disavanzo straordinario non ancora coperto (€ 37.755.113,18 al 31/12/2018 che deve ridursi, al 31/12/2019, almeno a € 36.278.817,44), in quanto la copertura dell'extradeficit, come noto, comporta il finanziamento obbligatorio di una rata annua trentennale di € 1.476.295,74 a carico della spesa corrente.

Si auspica che, almeno nel breve periodo, il legislatore possa introdurre degli elementi di premialità per quegli enti che, pur disponendo di spazi normativi, evitino di assumere nuovo debito, a garanzia degli equilibri di cui all'articolo 162, comma 6, del TUEL.

CRITERI DI VALUTAZIONE

La presente nota integrativa illustra i criteri adottati per la determinazione degli stanziamenti di entrata e di spesa di ciascun esercizio finanziario considerato nel bilancio.

Le previsioni di bilancio sono state effettuate nel rispetto della normativa vigente, in particolare il D.lgs. n. 118/2011 e, specificatamente, il Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (di cui all'allegato 4/2 al medesimo Decreto), in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate devono essere registrate nelle scritture contabili nel momento in cui le stesse sorgono e devono essere imputate all'esercizio nel quale diventano effettivamente esigibili.

Per le previsioni di entrata e di spesa è stato adottato, in generale, un criterio storico di allocazione delle risorse, avendo come base di riferimento le previsioni definitive dell'esercizio 2019.

Sul fronte delle entrate occorre tener conto delle importanti novità introdotte dal decreto fiscale collegato alla legge di bilancio 2020 (decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124 così come modificato in sede di conversione in legge) e dalla stessa legge di bilancio in materia tributaria, in particolare:

- l'abolizione, a decorrere dall'anno 2020, del tributo sui servizi indivisibili (TASI) e la ridefinizione, sempre a decorrere dall'anno 2020, della disciplina dell'imposta municipale propria (IMU), il cui presupposto resta tuttavia, analogamente alla TASI ed alla previgente IMU, il possesso di immobili diversi dall'abitazione principale (salvo che si tratti di unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9);
- l'applicazione delle nuove regole dettate dall'Arera (delibera n. 443 del 31 ottobre 2019) in merito di definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2018-2021, adottando il Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR);
- l'istituzione, a decorrere dal 2021, del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e del canone di cui all'art. 27, commi 7 e 8, del Codice della strada e comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.

Relativamente alla nuova imposta municipale propria (IMU) – per la quale la legge di bilancio stabilisce che, per l'anno 2020, in deroga alle vigenti disposizioni di legge in merito ai termini per l'approvazione delle aliquote e regolamenti tributari, è possibile approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta oltre il termine di approvazione del

bilancio di previsione 2020/2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020 e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio 2020 –, considerata la sostanziale omogeneità delle fattispecie imponibili rispetto alle previgenti IMU e TASI, il criterio di valutazione utilizzato ai fini della previsione di entrata per il triennio 2020/2022 è quello del dato storico di queste ultime.

Quanto al tributo sui rifiuti (TARI), nelle more dell'approvazione del Piano economico finanziario (PEF) del servizio rifiuti – il cui termine per l'approvazione è stato rinviato al 30 aprile 2020 – ai fini della previsione di entrata per il triennio 2020/2022 ci si è basati, anche in questo caso, sul dato storico, tenendo presente che, una volta approvato il PEF per l'esercizio 2020 da parte del soggetto gestore e della sua validazione da parte dell'ente territorialmente competente, occorrerà procedere, con provvedimento di variazione di bilancio, all'adeguamento della relativa previsione di entrata sulla base delle risultanze del predetto PEF.

Quanto, infine, alla previsione di entrata per il nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria che, a decorrere dal 2021, sostituirà la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità, il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari ed il canone di cui all'art. 27, commi 7 e 8, del Codice della strada, considerato che la norma dispone che il canone in questione dovrà essere disciplinato in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti, ci si è basati sul dato storico del gettito di questi ultimi.

Per le altre previsioni di entrata si è altresì tenuto conto della sostanziale invarianza delle aliquote e delle tariffe dei tributi comunali e dei servizi a domanda individuale rispetto a quelle vigenti nel 2019. Seppur non sia più vigente dall'esercizio 2019, il "blocco" all'aumento delle aliquote e delle tariffe dei tributi (ad esclusione della TARI), l'Amministrazione comunale ha deciso –ove consentito dalla norma – di non modificare le aliquote e tariffe già in vigore.

Sul fronte delle spese, le previsioni inserite nel bilancio 2020/2022 tengono conto delle spese c.d. "fisse", quali:

- la spesa per il personale, considerando il personale in servizio all'1/1/2020 e quello che si prevede di assumere nel triennio 2020/2022;
- le rate di ammortamento dei mutui, considerando quelli già in essere all'1/01/2020 e i nuovi mutui che si prevede di assumere nel corso dell'esercizio 2020;
- i corrispettivi per i contratti di servizio con le società partecipate (igiene urbana, trasporto pubblico, pubblica illuminazione, gestione entrate, cimiteri, teatri);

- i contratti già in essere per gli appalti pluriennali;
 - le utenze per energia elettrica, riscaldamento, acqua e telefono, sulla base del dato storico.
 Per le altre spese correnti, la previsione inserita nel bilancio 2020/2022 tiene conto delle esigenze segnalate dalle varie Direzioni comunali e che la Giunta comunale ha ritenuto di dover finanziare.

La programmazione delle spese tiene inoltre conto:

- dell'abolizione delle regole del pareggio di bilancio previste dalla legge di bilancio 2017 (art. 1, commi 463 e seguenti), in vigore fino al 2018 e della nuova disciplina in base alla quale gli enti locali si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo, desumibile dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione;

- della limitazione della possibilità di applicazione al bilancio di previsione della quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione per gli enti in situazione di disavanzo di amministrazione (quota disponibile negativa del risultato di amministrazione).

Con riferimento, in particolare, a quest'ultimo vincolo, il Comune di Ancona può applicare annualmente al bilancio di previsione un importo delle quote di avanzo confluite nel risultato di amministrazione non superiore a quello della quota di disavanzo da recuperare annualmente in base al predetto ripiano pluriennale, corrispondente a € 1.476.295,74, in quanto si trova nella seguente situazione:

A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2019	(+)	40.979.386,76
Fondo crediti dubbia esigibilità presunto al 31/12/2019	(-)	51.025.300,25
Quota disavanzo	(+)	1.476.295,74
Quota applicabile	=	- 8.569.617,75

Essendo il valore negativo (- 8.569.617,75), la quota applicabile per il 2020 è pari alla quota di disavanzo, quindi pari a euro 1.476.295,74.

ANALISI DELLE ENTRATE CORRENTI

Per le entrate, una particolare attenzione è dedicata alle previsioni riguardanti le principali imposte e tasse, agli effetti connessi alle disposizioni normative vigenti, con separata indicazione di quelle oggetto di prima applicazione e di quelle recanti esenzioni o riduzioni, con l'indicazione della natura delle agevolazioni, dei soggetti e delle categorie dei beneficiari e degli obiettivi perseguiti.

Le entrate e le spese sono distinte in ricorrenti e non ricorrenti, a seconda se l'acquisizione dell'entrata o l'effettuazione della spesa sia prevista a regime ovvero limitata ad uno o più esercizi.

ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA

Le previsioni relative alle entrate tributarie sono state effettuate tenendo conto di quanto stabilito dal Principio contabile allegato n. 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011, in base al quale:

- le entrate tributarie gestite attraverso ruoli ordinari e le liste di carico (come la TARI) sono accertate e imputate contabilmente all'esercizio in cui sono emessi il ruolo, l'avviso di liquidazione e di accertamento e le liste di carico, a condizione che la scadenza per la riscossione del tributo sia prevista entro i termini dell'approvazione del rendiconto nei casi in cui la legge consente espressamente l'emissione di ruoli con scadenza nell'esercizio successivo (punto 3.7.1);
- le entrate tributarie riscosse per autoliquidazione dei contribuenti (come l'IMU e l'imposta di soggiorno) sono accertate sulla base delle riscossioni effettuate entro la chiusura del rendiconto e, comunque, entro la scadenza prevista per l'approvazione del rendiconto (punto 3.7.5);
- sono accertate per cassa anche le entrate derivanti dalla lotta all'evasione delle entrate tributarie riscosse per cassa, salvo i casi in cui la lotta all'evasione è attuata attraverso l'emissione di avvisi di liquidazione e di accertamento, di ruoli e liste di carico, accertate sulla base di documenti formali emessi dall'ente e imputati all'esercizio in cui l'obbligazione scade (punto 3.7.6).

Evoluzione delle entrate tributarie

	Anno 2018 Rendiconto	Anno 2019 Previsioni definitive	Anno 2020 Previsioni	Anno 2021 Previsioni	Anno 2022 Previsioni
Imposte tasse e proventi assimilati (Tip. 101)	59.208.983,86	62.662.331,88	62.440.500,00	60.640.500,00	60.640.500,00
Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali (Tip. 301)	16.715.197,96	16.715.197,96	16.910.000,00	17.104.000,00	17.298.000,00
TOTALE	75.924.181,82	79.377.529,84	79.350.500,00	77.754.500,00	77.938.500,00

Imposta sugli immobili

La disciplina sulla tassazione degli immobili introdotta con la Legge di Stabilità 2014, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), prevedeva le seguenti componenti:

- l'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore dell'immobile, con esclusione dei fabbricati adibiti ad abitazione principale;
- una componente riferita ai servizi, articolata in:
 - a) un tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, con esclusione dei fabbricati adibiti ad abitazione principale;
 - b) una tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

L'art. 1, comma 738, della legge di bilancio 2020 ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'imposta unica comunale come sopra definita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI), ed ha ridefinito la disciplina dell'imposta municipale propria (IMU). Il presupposto di quest'ultima è il possesso di immobili, esclusa l'abitazione principale o assimilata, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9. La legge, ai fini dell'imposta, definisce:

- le unità immobiliari assoggettate all'imposta, nonché le abitazioni qualificabili come principale e le relative pertinenze;
- le aree fabbricabili;
- i terreni agricoli;

Soggetto attivo dell'imposta è il comune con riferimento agli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio del comune stesso. L'imposta non si applica agli immobili di cui il comune è proprietario ovvero titolare di altro diritto reale di godimento quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul suo territorio.

I soggetti passivi dell'imposta sono i possessori di immobili, intendendosi per tali il proprietario ovvero il titolare del diritto reale. Nel caso di concessione di aree demaniali, il soggetto passivo è il concessionario. Per gli immobili, anche da costruire o incorso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, il soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.

È riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio.

La base imponibile dell'imposta è costituita dal valore degli immobili. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento, i seguenti moltiplicatori:

- 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
- 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
- 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
- 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;
- 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
- 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati di interesse storico o artistico e per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.

L'aliquota di base è così determinata:

- per l'abitazione principale (classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9) e per le relative pertinenze, è pari allo 0,5 per cento; il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; tale detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP;
- per i fabbricati rurali ad uso strumentale è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- fino all'anno 2021, per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota base è pari allo 0,1 per cento. I comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i predetti fabbricati, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU;
- per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato e i comuni possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;
- per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi dai precedenti l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

A decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati, è possibile aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento sino all'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'art. 1 della legge n. 147/2013, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019. Negli anni successivi è possibile solo ridurre tale maggiorazione, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

Sono esenti dall'imposta:

- i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, nonché quelli a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
- gli immobili posseduti dallo Stato, dai comuni, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dagli enti del Servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
- i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
- i fabbricati con destinazione ad usi culturali;
- i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto e le loro pertinenze;
- i fabbricati di proprietà della Santa Sede;
- i fabbricati appartenenti agli Stati esteri ed alle organizzazioni internazionali.

Per le abitazioni locatate a canone concordato l'imposta è ridotta al 75 per cento.

L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso.

Per l'anno 2020, in deroga alle vigenti disposizioni di legge, è possibile approvare le delibere concernenti le aliquote ed il regolamento dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020; dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020.

Nelle more dell'approvazione del regolamento e delle aliquote dell'imposta in questione, considerata la sostanziale analogia in termini di aliquote e fattispecie imponibili tra le previgenti imposte (IMU e TASI) e la nuova imposta sugli immobili, la previsione inserita nel bilancio di previsione 2020/2022 è in linea con la previsione dell'esercizio 2019 dei predetti tributi.

Andamento gettito imposta sugli immobili

Descrizione	Anno 2018 Rendiconto	Anno 2019 Previsioni definitive	Anno 2019 Previsioni	Anno 2020 Previsioni	Anno 2021 Previsioni
Totale gettito lordo*	27.042.929,04	28.161.845,24	28.161.845,24	28.161.845,24	28.161.845,24
(a detrarre) Quota alimentazione FSC	5.071.845,24	5.071.845,24	5.071.845,24	5.071.845,24	5.071.845,24
Totale gettito netto	21.971.083,80	23.090.000,00	23.090.000,00	23.090.000,00	23.090.000,00
Recupero gettito IMU anni precedenti	2.146.882,97	3.385.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00
Recupero gettito ICI anni precedenti	991.000,00	800.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
TOTALE GETTITO	25.108.966,77	27.275.000,00	26.490.000,00	26.490.000,00	26.490.000,00

* IMU e TASI fino al 2019, nuova IMU dal 2020.

Relativamente al recupero dell'evasione tributaria, si ricorda che, con delibera di Giunta comunale n. 297 del 30/05/2018, è stato approvato il progetto per lo svolgimento dell'attività di riscossione coattiva da parte della società Ancona Entrate, dopo che in precedenza tale forma di riscossione era affidata ad Equitalia S.p.A. ed il Comune di Ancona, a seguito della soppressione di quest'ultima e il trasferimento delle relative funzioni al nuovo soggetto Agenzia delle entrate – Riscossione, ha deciso di avvalersi della propria partecipata Ancona Entrata S.r.l. anche per la riscossione coattiva delle entrate comunali. Le previsioni relative al recupero dell'evasione sono state indicate da Ancona Entrate.

TARI. Il gettito TARI deve assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio del servizio di igiene urbana, ad esclusione del trattamento dei rifiuti speciali non assimilati o non assimilabili. La TARI è determinata per tutte le superfici, comprese le aree scoperte, in quanto suscettibili di produrre rifiuti. Il criterio della superficie calpestabile si applica, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, solo fino al momento in cui potrà essere applicato il criterio della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138; pertanto, quest'ultimo criterio non può essere considerato alternativo, ma solo aggiuntivo ai fini dell'accertamento delle superfici, ove il comune abbia a disposizione tali dati. Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria iscritte scrivibili nel catasto edilizio urbano, si applica, invece, il criterio della superficie calpestabile.

Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati; si considerano comunque ubicati in zone servite tutti gli insediamenti la cui distanza tra di essi ed il più vicino punto di raccolta non è superiore a 500 metri lineari. Per le utenze ubicate fuori dalla zona servita, purché di fatto non servite dalla raccolta, il tributo da applicare è ridotto, previa apposita richiesta del soggetto passivo, in misura del: sessanta per cento se la distanza dell'utenza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita è superiore o pari a 500 metri lineari ma inferiore a 2.000 metri lineari; settanta per cento se la distanza dell'utenza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita è superiore o pari a 2.000 metri lineari.

Relativamente all'anno 2020, occorre tener presente che l'ARERA ha definito, con propria deliberazione n. 443 del 31/10/2019, i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021, sulla base dei quali dovranno essere determinate le componenti tariffarie in base al nuovo Metodo tariffario dei rifiuti. Considerati i tempi ristretti per l'applicazione dei nuovi criteri, l'art. 57-bis del decreto legge n. 124/2019, così come convertito dalla legge, ha rinviato al 30 aprile 2020 il termine di approvazione del Piano economico-finanziario (PEF) dei tributi e delle relative tariffe TARI. Va rilevato che l'ARERA, con la predetta delibera, ha accolto, almeno parzialmente, alcune delle principali richieste che erano state avanzate dall'ANCI ed in particolare:

- la valorizzazione della componente a copertura degli accantonamenti relativi ai crediti non riscossi, che per i Comuni a TARI tributo non potrà eccedere l'80% del Fondo crediti di dubbia esigibilità;
- la possibilità di considerare, per i Comuni a TARI tributo, l'IVA da inserire nel PEF come costo, essendo indetraibile;
- la possibilità di riconoscere nel PEF i costi della gestione post operativa e i costi di chiusura delle discariche, nel caso in cui le risorse accantonate in conformità alla normativa vigente siano insufficienti;
- la possibilità di includere nel perimetro dei servizi oggetto di copertura anche alcuni servizi accessori, a condizione che se ne dia separata evidenza negli avvisi di accertamento.

La maggiore disponibilità di tempo concessa per l'approvazione del piano tariffario consentirà di poter adempiere con maggiore consapevolezza ai nuovi obblighi che l'ARERA ha posto in capo ai soggetti gestori nella formulazione dei piani in base ai nuovi criteri di costo ed agli enti territorialmente competenti, che avranno più tempo per la verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni in essi contenute, integrando anche i costi relativi alla parte dei servizi che vengono svolti direttamente dai Comuni.

Va inoltre considerato che, con riferimento alla determinazione delle tariffe della TARI, dal 2018 sussiste l'obbligo di avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard per la determinazione dei costi del servizio, fermo restando l'obbligo di legge di garantire l'integrale copertura dei costi del servizio. A tale riguardo, il Dipartimento delle finanze del MEF ha pubblicato le Linee guida interpretative dell'art. 1, comma 653, della legge n. 147/2013; per la prima volta, sono stati definiti i fabbisogni standard con riferimento esclusivo al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, tenendo conto anche delle importanti novità connesse all'avvio del nuovo sistema di regolazione del servizio determinato dalla citata delibera ARERA n. 443/2019, in base al quale i fabbisogni standard assumono un valore di riferimento obbligatorio per il metodo tariffario. Del confronto tra il costo del servizio ed il fabbisogno standard ne dovrà essere dato atto nella relazione al Piano economico finanziario 2020, a cui si rimanda.

Per quanto riguarda la gestione di eventuali riduzioni o esenzioni dalla TARI, si precisa che le stesse dovranno essere approvate secondo le nuove regole introdotte con la citata delibera Arera n. 443/2019 ed inserite all'interno del nuovo PEF. In considerazione del fatto che, ad oggi, tutta la manovra è stata rinviata al 30 aprile 2020, questo Comune ha comunque iscritto nella parte spesa uno stanziamento di € 320.000,00, calcolato sulla base del dato storico, relativo alle riduzioni riconosciute in base all'ISEE, ai sensi dell'art. 41 del vigente Regolamento per la TARI, su richiesta del contribuente e a condizione che il soggetto passivo sia residente nel Comune di Ancona, nella seguente misura:

- riduzione del 70% con ISEE da 0 a 5.000;
- riduzione del 50% con ISEE da 5.001 a 10.000;
- riduzione del 25% con ISEE da 10.001 a 20.000;
- riduzione del 10% con ISEE da 20.001 a 25.000.

Tali riduzioni, non rientrando tra le esenzioni/riduzioni previste obbligatoriamente dalla legge e rientrando invece tra quelle discrezionalmente applicabili dall'ente, non possono essere finanziate all'interno del PEF – e quindi essere poste a carico dei contribuenti TARI – ma devono essere finanziate con fondi di bilancio e, pertanto, poste a carico della collettività.

La previsione di entrata relativa alla TARI per il triennio 2020/2022 è stata mantenuta in linea con la previsione inserita nel bilancio di previsione 2019 e che, una volta approvato il PEF per l'esercizio 2020 nei termini suddetti, si procederà, con provvedimento di variazione di bilancio, all'adeguamento della relativa previsione di entrata sulla base delle risultanze del predetto PEF.

Previsione gettito TARI

Descrizione	Anno 2018 Rendiconto	Anno 2019 Previsioni definitive	Anno 2020 Previsioni	Anno 2021 Previsioni	Anno 2022 Previsioni
Gettito ordinario TARI	19.343.304,78	20.076.831,88	20.050.000,00	20.050.000,00	20.050.000,00
TARI Istituti scolastici (contributo MIUR)	73.052,18	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
Recupero gettito anni precedenti (TARSU-TARES-TARI)	1.217.725,58	965.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00
TOTALE GETTITO TARI	20.634.082,54	21.116.831,88	21.825.000,00	21.825.000,00	21.825.000,00

Addizionale comunale IRPEF. L'addizionale comunale IRPEF è prevista dal D.Lgs. n. 360/1998, in base al quale i comuni possono variare l'aliquota fino ad un massimo dello 0,8 per cento, anche differenziata in funzione dei medesimi scaglioni di reddito IRPEF, nonché introdurre soglie di esenzione per particolari categorie di contribuenti.

Il vigente Regolamento per l'applicazione dell'Addizionale comunale IRPEF è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 14/02/2007.

Anche per l'anno 2020 viene applicata l'aliquota unica dello 0,8 per cento, fissata per l'anno 2008 con delibera del Consiglio comunale n. 176 del 21/12/2007 e confermata negli anni successivi.

Previsione gettito Addizionale IRPEF

Ai fini della previsione del gettito dell'addizionale IRPEF si è tenuto conto di quanto previsto al punto 3.7.5 del Principio contabile allegato n. 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011, in base al quale gli enti locali possono accertare l'addizionale IRPEF per un importo pari a quello accertato nell'esercizio finanziario del secondo anno precedente quello di riferimento e comunque non superiore alla somma degli incassi dell'anno precedente in c/residui e del secondo anno precedente in c/competenza, riferiti all'anno di imposta.

Descrizione	Anno 2018 Rendiconto	Anno 2019 Previsioni definitive	Anno 2020 Previsioni	Anno 2021 Previsioni	Anno 2022 Previsioni
Totale gettito	10.974.938,00	11.900.000,00	11.900.000,00	11.900.000,00	11.900.000,00
Gettito stimato tramite il Portale del federalismo fiscale		Min	10.974.938,00		
		Max	13.413.812,00		

Gli altri tributi.

L'art. 1, comma 816, della legge di bilancio 2020 istituisce, a decorrere dal 2021, il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, in sostituzione, tra l'altro, dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni. Questi ultimi, pertanto, a decorrere dal 2021 confluiscono nel predetto canone (di cui si dirà più avanti). Proseguirà, relativamente agli stessi, l'attività di recupero del tributo non pagato.

Relativamente all'anno 2020, le aliquote e le tariffe relative all'imposta sulla pubblicità ed ai diritti sulle pubbliche affissioni sono state approvate con delibera di Giunta n. 548 del 5/11/2019.

Con riferimento all'imposta di soggiorno, si fa riferimento alle tariffe approvate con delibera consiliare n. 38 del 29/04/2015 e non oggetto di modifica.

Di seguito le previsioni relative alle predette entrate tributarie:

Tributo	Anno 2018 Rendiconto	Anno 2019 Previsioni definitive	Anno 2020 Previsioni	Anno 2021 Previsioni	Anno 2022 Previsioni
Imposta sulla pubblicità	1.328.316,00	1.400.000,00	1.400.000,00	-	-
Diritti sulle pubbliche affissioni	296.815,00	400.000,00	400.000,00	-	-
Imposta di soggiorno	411.711,55	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
Altro	55,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Totale gettito ordinario	2.036.897,55	2.250.500,00	2.250.500,00	450.500,00	450.500,00
Recupero gettito anni precedenti (imposta pubblicità)	329.738,16	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Totale gettito	2.366.635,71	2.300.500,00	2.300.500,00	500.500,00	500.500,00

Il Fondo di solidarietà comunale. Il Fondo di solidarietà comunale è stato istituito dalla Legge di stabilità per il 2013 (legge n. 228/2012), in sostituzione del Fondo sperimentale di riequilibrio. È alimentato da una quota parte degli incassi IMU dei Comuni, direttamente trattenuti dall'Agenzia delle Entrate in sede di riversamento ai medesimi degli incassi, per poi essere ripartiti secondo criteri perequativi. Nel corso degli anni, la dotazione del fondo ed i criteri di riparto hanno subito variazioni connesse alle disposizioni di legge che impongono tagli ai Comuni.

Come previsto dalla Legge di bilancio 2017 (art. 1, comma 449, lettere da a) a d), della legge n. 232/2016), a decorrere dall'anno 2017 la dotazione del Fondo di solidarietà comunale, al netto dell'eventuale quota dell'IMU di spettanza dei comuni connessa alla regolazione dei rapporti finanziari, è pari ad € 6.197.184.364,87, di cui € 2.768.800.000,00 assicurata attraverso la quota di IMU dei comuni. Il fondo è così ripartito:

a) per € 3.767.450.000,00 a compensazioni dei minori introiti IMU e TASI a seguito delle riduzioni ed esenzioni introdotte dalla Legge di stabilità 2016 (in primo luogo l'esclusione dell'abitazione principale);

b) per l'importo massimo di 80 milioni di euro a favore dei comuni per i quali il riparto dell'importo di cui alla lettera a) non assicura il ristoro di un importo equivalente al gettito della TASI sull'abitazione principale stimato ad aliquota di base;

c) per € 1.885.643.345,70 (eventualmente incrementati della quota di cui alla lettera b) non distribuita e della quota dell'imposta municipale propria di spettanza dei comuni connessa alla regolazione dei rapporti finanziari) a favore dei comuni delle Regioni a statuto ordinario, così ripartiti:

- il 40 per cento per l'anno 2017, il 45 per cento per l'anno 2018, il 60 per cento per l'anno 2019, l'85 per cento per l'anno 2020 e il 100 per cento a decorrere dall'anno 2021, da distribuire sulla base della differenza tra le capacità fiscali e i fabbisogni standard (come di dirà più avanti, il decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124 – “Decreto fiscale” ha previsto una maggiore gradualità dell'incremento della percentuale in questione);

- la restante quota, da distribuire assicurando a ciascun comune un importo pari all'ammontare algebrico della medesima componente del fondo di solidarietà comunale dell'anno precedente, eventualmente rettificata, variato in misura corrispondente alla variazione della quota di fondo non ripartita secondo i criteri di cui sopra;

d) per € 464.091.019,18, eventualmente incrementati delle quote di cui alla lettera b) non distribuita e della quota dell'imposta municipale propria di spettanza dei comuni dovuta alla regolazione dei rapporti finanziari, ai comuni delle Regioni Siciliana e Sardegna.

Nel caso in cui l'applicazione dei criteri di riparto di cui alla lettera c) determini una variazione delle risorse di riferimento, tra un anno e l'altro, superiore al 4 per cento o inferiore al meno 4 per cento rispetto all'ammontare delle risorse di riferimento storiche (gettiti IMU e TASI, entrambi valutati ad aliquota di base e dotazione netta del fondo di solidarietà comunale), viene applicato un correttivo finalizzato a limitare le predette variazioni.

In deroga a quanto sopra, la legge di bilancio 2019 (art. 1, comma 921, legge n. 145/2018) aveva confermato il Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2019 sulla base degli importi spettanti per l'anno 2018, che per il Comune di Ancona ammontava a € 16.715.197,96.

L'art. 57 del d.l. n. 124/2019 (decreto fiscale) ha previsto una maggiore gradualità nell'incremento della percentuale della quota del fondo di solidarietà comunale da distribuire sulla base della differenza tra le capacità fiscali e i fabbisogni standard che, partendo dal 45 per cento dell'anno 2019 (rimasta invariata rispetto al 2018 e che, nelle previsioni originarie, avrebbe dovuto essere dell'85 per cento), verrà incrementata del 5 per cento annuo a decorrere dal 2020, sino a raggiungere il 100 per cento a decorrere dall'anno 2030, neutralizzando la componente rifiuti. L'ammontare complessivo della capacità fiscale

perequabile è stabilita, fino al 2019, nella misura del 50 per cento dell'ammontare complessivo della capacità fiscale da perequare, per essere poi incrementata del 5 per cento annuo a decorrere dal 2020, sino a raggiungere il 100 per cento a decorrere dal 2029. La quota del fondo non distribuita in base alle capacità fiscali (55 per cento nel 2019, a diminuire del 5 per cento annuo fino ad azzerarsi nel 2030) è, invece, distribuita in modo da assicurare a ciascun comune lo stesso importo dell'anno precedente della medesima componente del Fondo (eventualmente rettificata), variato in misura corrispondente alla variazione della quota di fondo non ripartita in base a capacità fiscali e fabbisogni standard. Sempre con riferimento al fondo di solidarietà, l'art. 1, comma 848, della legge di bilancio 2020 ha stabilito che la dotazione del fondo, tenuto anche conto di quanto disposto dal comma 8 dell'art. 47 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, è incrementata di 100 milioni di euro nel 2020, 200 milioni di euro nel 2021, 300 milioni di euro nel 2022, 330 milioni di euro nel 2023 e 560 milioni di euro annui a decorrere dal 2024. In sostanza viene previsto, nell'arco di un quinquennio, il completo reintegro della decurtazione del fondo di solidarietà a suo tempo operata dal d.l. n. 66/2014 nella misura di 560 milioni di euro e che era prevista fino al 2018. Il successivo comma 849 prevede la destinazione delle suddette quote a specifiche esigenze di correzione nel riparto del fondo di solidarietà. Per l'anno 2020 l'assegnazione delle predette risorse avverrà con apposito D.P.C.M. da adottare entro il 31 gennaio 2020 previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

Nelle more del predetto riparto, ai fini della previsione del fondo di solidarietà, si è tenuto conto dell'entità del taglio a suo tempo operato al Comune di Ancona e, considerato l'importo complessivo che verrà reintegrato nei prossimi anni, la maggiore attribuzione di risorse a favore di questo Comune per il triennio 2020/2022 è stata così stimata:

- € 194.269,21 nel 2020;
- € 388.538,42 nel 2021;
- € 582.807,63 nel 2022.

Relativamente al fondo di solidarietà complessivo, la previsione di entrata per il triennio 2020/2022 è stata quindi stimata sulla base dell'ammontare assegnato per l'anno 2019, pari a € 16.715.197,96, incrementato, per ciascun esercizio, degli importi sopra indicati, tenendo tuttavia presente che sull'importo assegnato inciderà anche la modifica alle percentuali della quota del fondo ripartita sulla base della differenza tra le capacità fiscali e i fabbisogni standard, di cui si è detto sopra.

Alla luce di ciò, l'ammontare del fondo di solidarietà per il triennio 2020/2022 è così stimato:

- € 16.910.000,00 per l'anno 2020;
- € 17.104.000,00 per l'anno 2021;
- € 17.298.000,00 per l'anno 2022.

Anche in questo caso, una volta conosciuto l'esatto importo del fondo assegnato, si procederà con eventuale variazione di bilancio al fine di adeguare la previsione all'effettivo importo. Si ricorda che l'incremento dal 40 al 45 per cento (dal 2017 al 2018) della quota del fondo ripartita sulla base delle risultanze dei fabbisogni standard (che, come di è detto, salirà al 50 per cento nel 2020, al 55 per cento nel 2021 e al 60 per cento nel 2022) ha prodotto maggiori risorse per il Comune di Ancona.

Le suddette previsioni sono comprensive dell'importo di € 5.071.845,24 relativo alla quota di alimentazione del Fondo di solidarietà comunale posta a carico di questo Comune, che rimane invariata e che viene trattenuta dal gettito dell'IMU – in due rate di pari importo, a giugno e dicembre – del corrispondente esercizio finanziario.

TRASFERIMENTI CORRENTI

Relativamente alle entrate da trasferimenti, per il disposto congiunto del punto 3.6 e del punto 5.2, lett. c), del Principio contabile allegato 4/2 al D.lgs. n. 118/2011, la scadenza del credito – ovvero l'esercizio finanziario su cui viene imputata l'entrata – coincide con l'esercizio finanziario in cui viene adottato il provvedimento amministrativo di attribuzione del contributo da parte del soggetto erogante relativamente ai trasferimenti e contributi da altre amministrazioni pubbliche. Nel caso in cui l'atto preveda espressamente le modalità temporali e le scadenze in cui il trasferimento è erogato, l'entrata è imputata negli esercizi in cui l'obbligazione viene a scadenza. Ai fini della corretta contabilizzazione dell'entrata, ogni amministrazione pubblica che impegna spese a favore di altre amministrazioni ne deve dare comunicazione ai destinatari. Per quanto riguarda le erogazioni effettuate dal Ministero dell'interno, il rispetto di tale principio viene assicurato attraverso la divulgazione degli importi delle "spettanze" sul sito internet del Ministero.

Con riferimento ai trasferimenti ed ai contributi da amministrazioni pubbliche che non adottano il medesimo principio della competenza finanziaria, l'esigibilità dell'entrata è determinata in considerazione dell'esigibilità della stessa, a prescindere dall'esercizio di imputazione dell'impegno da parte dell'amministrazione erogante.

Per quanto riguarda, in particolare, i contributi a rendicontazione, costituiti dai trasferimenti erogati sulla base della rendicontazione delle spese sostenute (e in presenza di una precedente formale deliberazione/determinazione dell'ente erogante), l'accertamento avviene:

- per i trasferimenti erogati da un'amministrazione che adotta il principio della competenza finanziaria potenziata, con imputazione ai medesimi esercizi in cui l'amministrazione erogante ha registrato i corrispondenti impegni, che deve corrispondere con gli esercizi in cui è prevista la realizzazione delle spese da parte dell'ente beneficiario sulla base del relativo cronoprogramma;
- per i trasferimenti erogati da soggetti che non adottano il medesimo principio della competenza finanziaria potenziata, l'accertamento dell'entrata avviene a seguito della formale deliberazione del contributo da parte dell'ente erogante, con imputazione agli esercizi in cui l'ente beneficiario stesso prevede di impegnare la spesa cui il trasferimento è destinato (sulla base del crono programma). Per i contributi in conto interessi e i contributi correnti di carattere pluriennale ricorrente, l'imputazione avviene negli esercizi finanziari in cui vengono a scadenza le singole obbligazioni, individuate sulla base del piano di ammortamento del prestito.

Relativamente alle entrate dall'Unione Europea, la previsione è riferita all'esercizio nel quale, distintamente per la quota finanziata direttamente dalla U.E. e per la quota di cofinanziamento nazionale (statale, attraverso i fondi di rotazione, regionale o di altre

amministrazioni pubbliche), viene approvato da parte della Commissione europea il piano economico-finanziario e, per l'eventuale erogazione di acconti, all'esercizio in cui è incassato l'acconto.

Evoluzione delle entrate da trasferimenti correnti

	Anno 2018 Rendiconto	Anno 2019 Previsioni definitive	Anno 2020 Previsioni	Anno 2021 Previsioni	Anno 2022 Previsioni
Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche (Tip. 101):					
- da Amministrazioni centrali	6.477.062,39	7.370.003,85	7.273.000,00	7.060.000,00	7.060.000,00
- da Amministrazioni locali	13.321.566,58	15.099.803,62	13.993.487,00	13.974.730,00	13.689.730,00
- da Enti di Previdenza	328.567,00	383.000,00	383.000,00	383.000,00	383.000,00
Totale trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	20.127.195,97	22.852.807,47	21.649.487,00	21.417.730,00	21.132.730,00
Trasferimenti correnti da imprese (Tip. 103):					
- sponsorizzazioni da imprese	-	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Totale Trasferimenti correnti da imprese	-	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Trasferimenti correnti da istituzioni sociali private (Tip. 104):					
- trasferimenti correnti da istituzioni sociali private	-	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Totale Trasferimenti correnti da istituzioni sociali private	-	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e Resto del Mondo (Tip. 105):					
- da Unione Europea	354.213,07	1.184.960,33	1.636.762,18	903.974,37	594.680,00
Totale Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e Resto del Mondo	354.213,07	1.184.960,33	1.636.762,18	903.974,37	594.680,00
TOTALE TRASFERIMENTI CORRENTI	20.481.409,04	25.037.767,80	24.286.249,18	23.321.704,37	22.727.410,00

Tra i trasferimenti da Amministrazioni centrali (contabilizzati all'interno della Tipologia 101 "Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche"), è compreso il c.d. "Fondo IMU-TASI", riconosciuto a quei Comuni che, a seguito dell'introduzione della TASI e della fissazione del "tetto" alla somma delle aliquote dell'IMU e della TASI, hanno subito una diminuzione delle risorse disponibili. Tale fondo è costituito da due componenti:

- una prima quota, fissata dalla legge di bilancio 2019, per gli anni dal 2019 al 2033, nella misura complessiva di 190 milioni, corrispondente per il Comune di Ancona a € 1.434.788,32 da destinare obbligatoriamente al finanziamento di piani di sicurezza a valenza pluriennale finalizzati alla manutenzione di strade, scuole ed altre strutture di proprietà comunale;
- una seconda quota, pari a 110 milioni di euro e corrispondente, per il Comune di Ancona, a € 830.666,92, che la legge di bilancio 2020 (art. 1, comma 554) ha previsto per l'intero triennio 2020/2022, senza alcun vincolo di destinazione.

Altre entrate rilevanti comprese tra i trasferimenti da Amministratori centrali sono costituite:

- dai fondi assegnati dal Ministero per i beni culturali per il funzionamento del Museo Omero, risorse che il Comune trasferisce poi a quest'ultimo, il cui ammontare previsto è pari, per ciascuna annualità 2020/2022, a € 1.050.000,00;
- dai fondi assegnati dal Ministero dell'Interno nell'ambito del sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR), il cui ammontare previsto è pari a € 2.200.000,00 per ciascuno degli anni dal 2020 e 2022.

I trasferimenti da Amministrazioni locali sono costituiti, quasi interamente, da trasferimenti regionali. Tra questi si segnalano:

- i contributi della Regione Marche per interventi nel sociale, con una previsione complessiva di € 5.514.317,00 nel 2020, € 5.529.560,00 nel 2021 e € 5.244.560,00 nel 2022;
- i fondi trasferiti dalla Regione per il trasporto pubblico locale, con una previsione di € 7.350.000,00 per ciascuno degli esercizi 2020/2022.

ENTRATE EXTRA-TRIButarIE

La previsione per le entrate extra-tributarie tiene conto delle disposizioni del Principio contabile allegato 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011 in merito all'accertamento delle entrate.

Per le entrate derivanti dalla gestione dei servizi pubblici, la previsione si riferisce al servizio reso all'utenza nell'esercizio di riferimento.

Per le entrate derivanti dalla gestione dei beni immobili, quali locazioni e concessioni, la previsione si riferisce ai canoni esigibili nell'esercizio.

Evoluzione delle entrate extra-tributarie

	Anno 2018 Rendiconto	Anno 2019 Previsioni definitive	Anno 2020 Previsioni	Anno 2021 Previsioni	Anno 2022 Previsioni
Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni (Tip. 100)	16.125.774,47	16.121.886,21	16.260.486,21	16.390.686,21	16.261.686,21
Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti (Tip. 200)	6.229.982,95	6.831.300,00	6.810.000,00	6.810.000,00	6.810.000,00
Interessi attivi (Tip. 300)	12,40	1.000,00	500,00	500,00	500,00
Altre entrate da redditi da capitale (Tip. 400)	406.240,57	143.291,43	0,00	0,00	0,00
Rimborsi e altre entrate correnti (Tip. 500)	1.799.786,45	6.100.933,53	4.990.751,11	5.005.751,11	4.550.751,11
Totale Entrate extra-tributarie	24.561.796,84	29.198.411,17	28.061.737,32	28.206.937,32	27.622.937,32

Le entrate da vendita di beni e servizi previste per il triennio 2019/2021

Le tariffe per i servizi comunali a domanda individuale per l'anno 2020 sono state stabilite dalla Giunta comunale con deliberazione n. 625 del 23/12/2019 e restano sostanzialmente invariate rispetto a quelle vigenti nell'anno 2019. Conseguentemente, anche le previsioni di entrata relative a tali servizi sono in linea con quelle relative al precedente esercizio.

Di seguito il dettaglio delle previsioni di entrate per gli anni 2020/2022 derivanti dalla erogazione dei predetti servizi.

	Anno 2020 Previsioni	Anno 2021 Previsioni	Anno 2022 Previsioni
Mense scolastiche (compresi esenzioni, escluso contributo MIUR pasti docenti)	3.336.000,00	3.336.000,00	3.336.000,00
Asili nido	1.160.000,00	1.160.000,00	1.160.000,00
Servizi cimiteriali	81.000,00	81.000,00	81.000,00

	Anno 2020 Previsioni	Anno 2021 Previsioni	Anno 2022 Previsioni
Mercati e fiere	320.130,00	320.130,00	320.130,00
Impianti sportivi	485.000,00	500.000,00	485.000,00
Scuolabus	165.000,00	165.000,00	165.000,00
Prestazioni sociali	174.000,00	179.000,00	174.000,00
Attività culturali, politiche giovanili e decentramento	58.000,00	68.000,00	58.000,00
Rilascio permessi di sosta	650.000,00	650.000,00	650.000,00
Diritti di segreteria	377.000,00	392.000,00	377.000,00
Totale Entrate da vendita di beni e servizi	6.806.130,00	6.851.130,00	6.806.130,00

Relativamente ai servizi a domanda individuale, l'art. 243, comma 2, del TUEL, impone agli enti locali strutturalmente deficitari – considerando tali, ai sensi dell'art. 242, comma 1, del TUEL, gli enti che presentano gravi ed incontrovertibili condizioni di squilibrio, rilevabili da un'apposita tabella, da allegare al rendiconto della gestione, contenente parametri obiettivi dei quali almeno la metà presentino valori deficitari – che il costo complessivo della gestione di tali servizi, riferito ai dati della competenza, sia coperto con i relativi proventi tariffari e contributi finalizzati in misura non inferiore al 36 per cento, considerando a tale fine i costi di gestione degli asili nido sono calcolati al 50 per cento del loro ammontare. I costi complessivi di gestione dei servizi a domanda individuale devono comunque comprendere gli oneri diretti e indiretti di personale, le spese per l'acquisto di beni e servizi e le spese per i trasferimenti. Il Comune di Ancona, non trovandosi in condizioni di deficitarietà strutturale – ai sensi del citato art. 242 del TUEL – non ha l'obbligo di garantire la copertura minima con i proventi tariffari del 36 per cento del costo dei servizi a domanda.

Le entrate derivanti dalla gestione dei beni

A decorrere dal 1° gennaio 2017, il Comune di Ancona ha introdotto, con delibera consiliare n. 119 del 30/11/2016, il Canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), in sostituzione della TOSAP. La possibilità di escludere, con proprio regolamento, l'applicazione di quest'ultima (la cui disciplina è prevista al capo II del Decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507) e prevedere che l'occupazione, sia permanente che temporanea, di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al proprio demanio o patrimonio indisponibile, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, sia assoggettata al pagamento di un canone da parte del titolare della concessione, determinato

nel medesimo atto di concessione in base a tariffa, è prevista dall'art. 63 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.

La legge di bilancio 2020 (art. 1, comma 816), istituisce, a decorrere dal 2021, il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, in sostituzione:

- della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- dell'imposta comunale sulla pubblicità;
- del diritto sulle pubbliche affissioni;
- del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari;
- del canone di cui all'art. 27, commi 7 e 8, del Codice della strada, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province.

Tale canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.

La legge dispone inoltre (comma 817) che il predetto canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.

Per il Comune di Ancona, il canone in parola sostituisce pertanto, dal 2021:

- il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP);
- l'imposta sulla pubblicità (ICP);
- il diritto sulle pubbliche affissioni.

Relativamente ai tributi e canoni non più in essere (la TOSAP a decorrere dal 2017, COSAP, ICP e affissioni dal 2021) è comunque prevista la prosecuzione dell'attività di recupero dell'evasione.

Di seguito le previsioni per il triennio 2020/2022 delle entrate derivanti dalla gestione del patrimonio comunale.

	Anno 2020 Previsioni	Anno 2021 Previsioni	Anno 2022 Previsioni
Canoni di locazione	1.618.556,21	1.677.556,21	1.618.556,21
Canoni di concessione	5.759.800,00	5.786.000,00	5.761.000,00
COSAP	2.076.000,00	100.000,00	100.000,00
Canone patrimoniale	-	3.776.000,00	3.776.000,00
Totale Entrate da gestione dei beni	9.454.356,21	11.339.556,21	11.255.556,21

Tra i canoni di concessione previsti sono compresi:

- le concessioni di loculi cimiteriali (€ 1.510.000,00);

- la concessione dei parcheggi alla società M&P S.p.A. (€ 1.000.000,00);
- la concessione delle reti idriche alla società Multiservizi S.p.A. (€ 550.000,00);
- la concessione delle reti di distribuzione gas alla società Edma Reti Gas S.r.l. (€ 2.380.000,00).

Le entrate derivanti da attività di controllo e repressione irregolarità ed illeciti

	Anno 2018 Rendiconto	Anno 2019 Previsioni definitive	Anno 2020 Previsioni	Anno 2021 Previsioni	Anno 2022 Previsioni
Sanzioni per violazioni al Codice della Strada	6.156.990,35	6.788.000,00	6.783.000,00	6.783.000,00	6.783.000,00
Sanzioni per violazione regolamenti comunali	11.251,21	20.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
Sanzioni e penali procedure di gara e contratti	59.635,39	20.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Altro	2.106,00	3.300,00	-	-	-
Totale Entrate da sanzioni amministrative	6.229.982,95	6.831.300,00	6.810.000,00	6.810.000,00	6.810.000,00

La destinazione dei proventi da sanzioni per violazioni al Codice della strada

L'art. 208 del D. Lgs. n. 285/1992 (Codice della Strada), come modificato dalla Legge 29 luglio 2010, n. 120, dispone che i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal Codice sono devoluti agli enti locali quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti dei medesimi enti. Una quota pari al 50 per cento di tali proventi deve essere destinata:

- a) in misura non inferiore a un quarto della quota, a interventi di sostituzione, ammodernamento, potenziamento, messa a norma e manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dell'ente;
- b) in misura non inferiore a un quarto della quota, al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale;
- c) ad altre finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale, relative a:
 - manutenzione delle strade di proprietà dell'ente;
 - installazione, ammodernamento, potenziamento, messa a norma e manutenzione delle barriere;
 - sistemazione del manto stradale delle medesime strade;
 - redazione dei piani urbani del traffico e dei piani del traffico per la viabilità extraurbana;

NOTA INTEGRATIVA BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022

- interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli, quali bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti;
- svolgimento, da parte degli organi di Polizia locale, nelle scuole di ogni ordine e grado, di corsi didattici finalizzati all'educazione stradale;
- misure di assistenza e di previdenza per il personale di Polizia locale;
- interventi a favore della mobilità ciclistica;
- assunzioni stagionali a progetto, nelle forme di contratti a tempo determinato e a forme flessibili di lavoro, ovvero al finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale, nonché a progetti di potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni.

Poiché a fronte delle previsioni di entrata relative ai proventi da sanzioni per violazioni al Codice della strada viene effettuato l'accantonamento, tra le spese, nel Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) – calcolato secondo i Principi contabili (punto 3.3 del Principio contabile allegato n. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011) – relativamente alla quota di sanzioni non riscosse, la quota minima obbligatoria dei suddetti proventi da destinare alle finalità di cui citato art. 208 del Codice della strada viene determinata sull'ammontare dei proventi al netto dell'accantonamento a FCDE. Pertanto, le quote minime da destinare per le predette finalità per il triennio 2020/2022 sono così determinate:

Descrizione	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
Totale sanzioni per violazioni al C.d.S.	6.783.000,00	6.783.000,00	6.783.000,00
- Quota accantonata a FCDE	- 1.698.860,31	- 1.788.311,90	- 1.788.311,90
Sanzioni per violazioni al C.d.S. nette	5.084.139,69	4.994.688,10	4.994.688,10
Quota minima (50%)	2.542.069,85	2.497.344,05	2.497.344,05
di cui: Interventi di sostituzione, ammodernamento, potenziamento, messa a norma e manutenzione della segnaletica (min. ¼)	635.517,46	624.336,01	624.336,01
di cui: Potenziamento attività di controllo e accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale (min. ¼)	635.517,46	624.336,01	624.336,01
di cui: Altre finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale	1.271.034,92	1.248.672,03	1.248.672,03

Nel bilancio di previsione 2020/2022, i proventi da sanzioni per violazioni al Codice della strada, così come stabilito dalla delibera di Giunta n. 636 del 23/12/2019, sono così destinati:

NOTA INTEGRATIVA BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022

Descrizione	Importo 2020	Importo 2021	Importo 2022
Sostituzione, ammodernamento, potenziamento e manutenzione segnaletica stradale:			
– interventi su segnaletica stradale	310.420,00	310.420,00	310.420,00
– manutenzione e riqualificazione impianti semaforici	326.000,00	326.000,00	326.000,00
Totale	636.420,00	636.420,00	636.420,00
Potenziamento attività controllo e accertamento violazioni:			
– manutenzione e potenziamento sistemi rilevazione violazioni e accertamento sanzioni	492.740,00	492.740,00	492.740,00
– acquisto e manutenzione attrezzature Polizia Municipale	149.000,00	149.000,00	149.000,00
Totale	641.740,00	641.740,00	641.740,00
Altri interventi di miglioramento della sicurezza stradale:			
– manutenzione e riqualificazione impianti pubblica illuminazione	1.105.705,00	1.105.705,00	1.105.705,00
– vigilanza davanti alle scuole e accompagnamento alunni	30.900,00	30.900,00	30.900,00
– previdenza integrativa agenti P.M.	80.000,00	80.000,00	80.000,00
– acquisto e manutenzione dotazioni Polizia Municipale	181.435,00	181.435,00	181.435,00
Totale	1.398.040,00	1.398.040,00	1.398.040,00
TOTALE GENERALE	2.676.200,00	2.676.200,00	2.676.200,00

ANALISI DELLE ENTRATE IN CONTO CAPITALE**Evoluzione delle entrate in conto capitale**

	Anno 2018 Rendiconto	Anno 2019 Previsioni definitive	Anno 2020 Previsioni	Anno 2021 Previsioni	Anno 2022 Previsioni
Contributi agli investimenti (Tip. 200)	1.936.228,33	44.577.277,65	13.423.819,07	15.919.300,00	9.000.000,00
Altri trasferimenti in conto capitale (Tip. 300)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali (Tip. 400)	2.861.895,31	13.515.807,20	9.797.334,33	15.561.111,11	18.572.222,22
Altre entrate in conto capitale (Tip. 500)	2.992.627,80	5.533.594,59	4.665.129,78	3.908.593,13	5.287.117,71
TOTALE	7.790.751,44	63.626.679,44	27.886.283,18	35.389.004,24	32.859.339,93

Le entrate da contributi agli investimenti (Tip. 200)

Relativamente alle entrate da contributi in conto investimenti, analogamente ai trasferimenti correnti, i Principi contabili (punti 3.6 e 5.2, lett. c), del Principio contabile allegato 4/2 al D.lgs. n. 118/2011), l'imputazione dell'entrata avviene nell'esercizio finanziario in cui viene adottato il provvedimento amministrativo di attribuzione del contributo da parte del soggetto erogante. Nel caso in cui l'atto preveda espressamente le modalità temporali e le scadenze in cui il trasferimento è erogato, l'entrata è imputata con riferimento a queste ultime. Per i trasferimenti ed i contributi da amministrazioni pubbliche che non adottano il medesimo principio della competenza finanziaria, l'esigibilità dell'entrata è determinata in considerazione dell'esigibilità della stessa, a prescindere dall'esercizio di imputazione dell'impegno da parte dell'amministrazione erogante.

Con riferimento ai contributi a rendicontazione (trasferimenti erogati sulla base della rendicontazione delle spese sostenute), in presenza di una precedente formale deliberazione/determinazione dell'ente erogante, l'accertamento dell'entrata avviene, per i trasferimenti erogati da un'amministrazione che adotta il principio della competenza finanziaria potenziata, con imputazione ai medesimi esercizi in cui l'amministrazione erogante ha registrato i corrispondenti impegni, che deve corrispondere con gli esercizi in cui è prevista la realizzazione delle spese da parte dell'ente beneficiario sulla base del relativo cronoprogramma. Per i trasferimenti erogati da soggetti che non adottano il medesimo principio della competenza finanziaria potenziata, l'accertamento dell'entrata avviene a seguito della formale deliberazione del contributo da parte dell'ente erogante, con imputazione agli esercizi in cui l'ente beneficiario stesso prevede di impegnare la spesa cui il trasferimento è destinato, sulla base del crono programma.

Le entrate da contributi agli investimenti previste per il triennio 2020/2022 sono così articolate:

	Anno 2020 Previsioni	Anno 2021 Previsioni	Anno 2022 Previsioni
Contributi da Stato	4.217.590,18	0,00	0,00
Contributi da Regione	6.022.340,00	10.619.300,00	9.000.000,00
Contributi da altri enti	400.000,00	0,00	0,00
Contributi da privati	2.783.888,89	5.300.000,00	0,00
Totale contributi agli investimenti	13.423.819,07	15.919.300,00	9.000.000,00

Le entrate da alienazioni patrimoniali (Tip. 400)

Nella cessione di beni immobili, l'obbligazione giuridica attiva nasce al momento del rogito, di conseguenza l'entrata è imputata nell'esercizio previsto nel contratto per l'esecuzione dell'obbligazione pecuniaria.

Le previsioni delle entrate da alienazioni per il triennio 2020/2022 sono coerenti con il valore delle dismissioni immobiliari previste nell'ambito del Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, predisposto ai sensi dell'art. 58 del D.L. n. 112/2008. In particolare, le entrate da alienazioni previste per il triennio 2020/2022 sono così composte:

	Anno 2020 Previsioni	Anno 2021 Previsioni	Anno 2022 Previsioni
Alienazione fabbricati	7.021.882,73	10.892.998,39	12.538.922,22
Alienazione aree	1.040.451,60	2.168.112,72	2.733.300,00
Trasformazione diritto di superficie in diritto di proprietà	150.000,00	0,00	0,00
Alienazione immobili edilizia residenziale pubblica	300.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00
Alienazione e riscatti immobili centro storico	1.285.000,00	800.000,00	1.600.000,00
Totale alienazioni patrimoniali	9.797.334,33	15.561.111,11	18.572.222,22

Le entrate da permessi di costruire

Le entrate da permessi di costruire sono comprese all'interno della Tipologia 500 "Altre entrate in conto capitale". Tali entrate sono articolate in due quote:

NOTA INTEGRATIVA BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022

- gli oneri di urbanizzazione, primari e secondari, collegati al rilascio del permesso al soggetto richiedente (salva la possibilità di rateizzazione), quindi immediatamente esigibili ed imputati nell'esercizio in cui avviene il rilascio del permesso;
- il costo di costruzione, esigibile nel corso dell'opera e, in ogni caso, entro 60 giorni dalla conclusione dell'opera, imputata negli esercizi in cui vengono a scadenza le relative quote.

L'art. 1, comma 460, della Legge n. 232/2016 prevede che, a decorrere dal 2018, i predetti proventi devono essere destinati esclusivamente:

- alla realizzazione ed alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
- al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate;
- a interventi di riuso e di rigenerazione;
- a interventi di demolizione di costruzioni abusive;
- all'acquisizione e alla realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico;
- a interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico;
- a interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano.

Il Decreto Legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con Legge 4 dicembre 2017, n. 172, ha poi esteso la possibilità di utilizzo dei proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni in materia edilizia per spese di progettazione per opere pubbliche.

Le entrate da permessi di costruire previste per il triennio 2020/2022 sono le seguenti:

	Anno 2020 Previsioni	Anno 2021 Previsioni	Anno 2022 Previsioni
Oneri primari	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
Oneri secondari	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
Costo di costruzione	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Sanzioni amministrative	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Condoni	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Monetizzazioni standard L.R. 22/2009	47.000,00	47.000,00	47.000,00
Plusvalenze art. 16 c. 4 lett. d D.P.R. n. 380/2001	250.000,00	250.000,00	250.000,00
Totale proventi da permessi a costruire	3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00
Oneri a scomputo di opere urbanizzative	1.465.129,78	708.593,13	2.087.117,71
Totale proventi compresi scomputi	4.665.129,78	3.908.593,13	5.287.117,71

NOTA INTEGRATIVA BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022

Relativamente al triennio 2020/2021, l'utilizzo delle entrate da permessi di costruire è così previsto:

Descrizione	Anno 2020 Previsioni	Anno 2021 Previsioni	Anno 2022 Previsioni
Manutenzioni ordinarie opere urbanizzative	3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00
Realizzazione opere urbanizzative a scomputo	1.465.129,78	708.593,13	2.087.117,71
Totale utilizzo oneri urbanizzazione	4.665.129,78	3.908.593,13	5.287.117,71

ANALISI DELLE ENTRATE DA ACCENSIONE DI PRESTITI

In base al punto 3.18 del Principio contabile all. 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011, le entrate derivanti dall'assunzione di prestiti sono accertate nel momento in cui è stipulato il contratto di mutuo o prestito obbligazionario o a seguito del provvedimento di concessione del prestito. L'accertamento è imputato all'esercizio nel quale la somma oggetto del prestito è esigibile, ovvero quando il soggetto finanziatore rende disponibile le somme oggetto del finanziamento. Nei mutui tradizionali la somma è esigibile al momento della stipula del contratto o dell'emanazione del provvedimento del soggetto erogatore. Per i mutui contratti con la Cassa Depositi e Prestiti, le somme oggetto del finanziamento sono rese immediatamente disponibili in un apposito conto intestato all'ente e le stesse si intendono immediatamente esigibili.

Evoluzione delle entrate da accensione di prestiti

	Anno 2018 Rendiconto	Anno 2019 Previsioni definitive	Anno 2020 Previsioni	Anno 2021 Previsioni	Anno 2022 Previsioni
Mutui con Cassa depositi e prestiti	3.260.000,00	5.605.000,00	8.020.000,00	-	-
Mutui con altri istituti (ICS)	320.000,00	980.000,00	2.070.000,00	-	-
Anticipazioni di liquidità	-	1.624.573,71	-	-	-
Fondo rotazione progettualità Cassa depositi e prestiti	-	-	600.000,00	-	-
TOTALE MUTUI	3.580.000,00	8.209.573,71	10.690.000,00	-	-

ANALISI DELLE SPESE

Per la spesa, relativamente al contenuto di ciascun programma di spesa, la presente nota integrativa illustra i criteri di formulazione delle previsioni, con riguardo, in particolare:

- alle varie tipologie di spesa e ai relativi riferimenti legislativi, con indicazione dei corrispondenti stanziamenti del bilancio triennale;
- agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti ai fondi spese e ai fondi rischi, con particolare riferimento al fondo crediti di dubbia esigibilità.

LE SPESE CORRENTI

Per quanto riguarda le spese correnti, le previsioni sono state formulate sulla base:

- dei contratti in essere (mutui, personale, utenze, altri contratti di servizio quali rifiuti, pulizie, illuminazione pubblica, etc.);
- delle spese necessarie per l'esercizio delle funzioni fondamentali;
- dei rinnovi contrattuali del personale;
- delle richieste formulate dai vari responsabili, opportunamente riviste alla luce delle risorse disponibili e delle scelte dell'amministrazione effettuare in relazione agli obiettivi indicati nel Documento Unico di Programmazione (DUP).

Evoluzione delle spese correnti

Macroaggregato	Anno 2018 Rendiconto	Anno 2019 Previsioni definitive	Anno 2020 Previsioni	Anno 2021 Previsioni	Anno 2022 Previsioni
1. Redditi da lavoro dipendente	28.635.598,64	30.487.428,07	28.542.659,58	28.125.492,00	28.125.492,00
2. Imposte e tasse	3.527.609,84	1.688.939,00	1.720.800,00	1.720.800,00	1.720.800,00
3. Acquisto di beni e servizi	64.824.604,66	74.662.704,69	70.501.353,79	69.459.446,29	68.535.591,77
4. Trasferimenti correnti	8.963.805,86	10.436.508,09	9.304.541,00	9.496.097,00	9.476.302,00
7. Interessi passivi	2.781.332,96	2.856.090,43	2.955.958,70	3.051.350,03	2.950.289,24
9. Rimborsi e poste correttive dell'entrata	215.972,23	215.000,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00
10. Altre spese correnti	1.122.986,39	11.072.442,73	10.428.921,88	10.152.309,08	10.048.949,59
Totale spese correnti	110.071.910,58	131.419.113,01	123.709.234,95	122.260.494,40	121.112.424,60

Fondo crediti di dubbia esigibilità

Il Fondo crediti di dubbia esigibilità rappresenta un accantonamento di risorse che gli enti devono stanziare nel bilancio di previsione al fine di limitare la capacità di spesa alle entrate effettivamente esigibili e che giungono a riscossione, garantendo in questo modo gli equilibri di bilancio. Il principio contabile della contabilità finanziaria prevede criteri puntuali di quantificazione delle somme da accantonare a FCDE, secondo un criterio di progressività che - a regime - dispone che l'accantonamento sia pari alla media del non riscosso dei cinque anni precedenti, laddove tale media sia calcolata considerando gli incassi in c/competenza sugli accertamenti in c/competenza di ciascun esercizio. E' ammessa la facoltà di considerare negli incassi anche quelli intervenuti a residuo nell'esercizio successivo a valere sugli accertamenti di competenza dell'esercizio n, scorrendo di un anno la serie di riferimento. Nel secondo anno di applicazione del nuovo ordinamento, il Fondo è determinato assumendo gli incassi totali (competenza + residui) da rapportarsi agli accertamenti di competenza per i primi quattro anni del quinquennio di riferimento, ed assumendo gli incassi in competenza da rapportarsi agli accertamenti di competenza per l'ultimo anno del quinquennio. L'ente può, con riferimento all'ultimo esercizio del quinquennio, considerare gli incassi intervenuti a residuo nell'esercizio successivo a valere sugli accertamenti dell'esercizio " n". In tal caso occorre scorrere di un anno indietro il quinquennio di riferimento.

Per le entrate che in precedenza erano accertate per cassa, il calcolo del fondo è stato effettuato assumendo dati extracontabili.

Lo stanziamento di bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità, a seguito delle ultime modifiche apportate dalla Legge di bilancio 2020, per il triennio 2020/2022, è pari:

- per l'anno 2020, almeno al 95% dell'importo risultante dall'applicazione dei principi di cui sopra;
- per l'anno 2021, al 100%;
- per l'anno 2022, al 100%.

In merito alle entrate per le quali calcolare il Fondo, il principio contabile demanda al responsabile finanziario sia l'individuazione che il livello di analisi, il quale può coincidere con la categoria di entrata ovvero scendere a livello di risorsa o di capitoli.

Le entrate per le quali si è ritenuto di procedere all'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità sono le seguenti:

Accantonamento FCDE anno 2020

Descrizione entrata	previsione 2020	Importo FCDE	% FCDE	Importo minimo (95%)	Importo accantonato 2020
PROVENTI ASILI NIDO	950.000,00	37.818,52	3,98%	35.927,60	35.927,60
FITTI DISTRETTI SANITARI E ALLOGGI PER PSICOSOCIALI	9.000,00	68,11	0,76%	64,70	64,70
FITTI DI AREE E TERRENI COMUNALI	287.000,00	8.017,68	2,79%	7.616,80	7.616,80
FITTO CENTRO POLIFUNZIONALE ALDO MORO	13.000,00	477,68	3,67%	453,80	453,80
FITTI DI ALLOGGI SITI NEL CENTRO STORICO	60.000,00	2.356,42	3,93%	2.238,60	2.238,60
FITTI DI AREE A PIAZZA D'ARMI	40.000,00	2.571,66	6,43%	2.443,08	2.443,08
ENTRATE DERIVANTI DA IMMOBILI ASSEGNATI A FRANATI	40.000,00	2.731,17	6,83%	2.594,61	2.594,61
FITTI LOCALI AD ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO	24.000,00	1.883,07	7,85%	1.788,92	1.788,92
FITTI ALLOGGI E LOCALI	111.000,00	9.899,80	8,92%	9.404,81	9.404,81
FITTI IMMOBILI DI PROPRIETA' EX O.P. ALBERTINI	51.000,00	7.776,26	15,25%	7.387,45	7.387,45
FITTO TEATRO DELLE MUSE	257.824,00	48.196,36	18,69%	45.786,54	45.786,54
FITTI LOCALI AD ASSOCIAZIONI CULTURALI	60.000,00	13.929,94	23,22%	13.233,44	13.233,44
PISCINE COMUNALI	60.000,00	262,89	0,44%	249,75	249,75
CAMPI SPORTIVI E PALAZZO DELLO SPORT	370.000,00	4.468,69	1,21%	4.245,25	4.245,25
PROVENTI MENSE SCOLASTICHE (ESCLUSI INSEGNANTI E PERSONALE ATA)	2.746.000,00	185.478,40	6,75%	176.204,48	176.204,48
PROVENTI BOX MERCATI	300.000,00	37.534,26	12,51%	35.657,54	35.657,54
ICI - RECUPERO IMPOSTA	600.000,00	120.079,42	20,01%	114.075,45	114.075,45
IMU - RECUPERO IMPOSTA	2.800.000,00	2.026.084,76	72,36%	1.924.780,52	1.924.780,52
RECUPERO TASSA RIFIUTI (TARSU-TARES-TARI)	1.700.000,00	375.469,31	22,09%	356.695,84	356.695,84
COSAP - RECUPERO TASSA	100.000,00	51.331,10	51,33%	48.764,55	48.764,55

NOTA INTEGRATIVA BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022

Descrizione entrata	previsione 2020	Importo FCDE	% FCDE	Importo minimo (95%)	Importo accantonato 2020
SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA ELEVATE DA PERSONALE CONEROBUS	3.000,00	615,38	20,51%	584,61	584,61
SANZIONI PER CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA ELEVATE DAGLI AGENTI DI P.M.	6.000.000,00	1.539.074,65	25,65%	1.462.120,92	1.462.120,92
SANZIONI PER CONTRAVVENZIONE AL CODICE DELLA STRADA ELEVATE DAGLI AUSILIARI DEL TRAFFICO	780.000,00	248.621,87	31,87%	236.190,78	236.190,78
CONTRAVVENZIONI REGOLAMENTI COMUNALI RISCOSE MEDIANTE RUOLO	1.000,00	332,42	33,24%	315,79	315,79
CONTRIBUTO DELLE FAMIGLIE PER FRUIZIONE SERVIZIO SCUOLABUS E SERVIZI RISERVATI	155.000,00	834,11	0,54%	792,40	792,40
CONCORSO DEI PRIVATI NELLE SPESE PER TEMPO PER LE FAMIGLIE, CENTRI RICREATIVI E SPAZI GIOCO	24.000,00	119,41	0,50%	113,44	113,44
CONCORSO DEI PRIVATI NELLE SPESE PER L'ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI	35.000,00	455,87	1,30%	433,07	433,07
CONCORSO DEI PRIVATI NELLE SPESE PER L'ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI	55.000,00	4.718,06	8,58%	4.482,16	4.482,16
TARES/TARI - GETTITO ORDINARIO	20.050.000,00	2.892.503,77	14,43%	2.747.878,58	2.747.878,58
TOTALE		7.623.711,03		7.242.525,48	7.242.525,48

Accantonamento FCDE anno 2021

Descrizione entrata	previsione 2021	Importo FCDE	% FCDE	Importo minimo (100%)	Importo accantonato 2021
PROVENTI ASILI NIDO	1.120.000,00	44.586,05	3,98%	44.586,05	44.586,05
FITTI DISTRETTI SANITARI E ALLOGGI PER PSICOSOCIALI	9.000,00	68,11	0,76%	68,11	68,11
FITTI DI AREE E TERRENI COMUNALI	375.000,00	10.476,06	2,79%	10.476,06	10.476,06
FITTO CENTRO POLIFUNZIONALE ALDO	13.000,00	477,68	3,67%	477,68	477,68

NOTA INTEGRATIVA BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022

Descrizione entrata	previsione 2021	Importo FCDE	% FCDE	Importo minimo (100%)	Importo accantonato 2021
MORO					
FITTI DI ALLOGGI SITI NEL CENTRO STORICO	65.000,00	2.552,79	3,93%	2.552,79	2.552,79
FITTI DI AREE A PIAZZA D'ARMI	40.000,00	2.571,66	6,43%	2.571,66	2.571,66
ENTRATE DERIVANTI DA IMMOBILI ASSEGNATI A FRANATI	40.000,00	2.731,17	6,83%	2.731,17	2.731,17
FITTI LOCALI AD ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO	24.000,00	1.883,07	7,85%	1.883,07	1.883,07
FITTI ALLOGGI E LOCALI	195.000,00	17.391,54	8,92%	17.391,54	17.391,54
FITTI IMMOBILI DI PROPRIETA' EX O.P. ALBERTINI	55.000,00	8.386,16	15,25%	8.386,16	8.386,16
FITTO TEATRO DELLE MUSE	257.824,00	48.196,36	18,69%	48.196,36	48.196,36
FITTI LOCALI AD ASSOCIAZIONI CULTURALI	80.000,00	18.573,26	23,22%	18.573,26	18.573,26
PISCINE COMUNALI	65.000,00	284,80	0,44%	284,80	284,80
CAMPI SPORTIVI E PALAZZO DELLO SPORT	380.000,00	4.589,46	1,21%	4.589,46	4.589,46
PROVENTI MENSE SCOLASTICHE (ESCLUSI INSEGNANTI E PERSONALE ATA)	2.746.000,00	185.478,40	6,75%	185.478,40	185.478,40
PROVENTI BOX MERCATI	300.000,00	37.534,26	12,51%	37.534,26	37.534,26
ICI - RECUPERO IMPOSTA	600.000,00	120.079,42	20,01%	120.079,42	120.079,42
IMU - RECUPERO IMPOSTA	2.800.000,00	2.026.084,76	72,36%	2.026.084,76	2.026.084,76
RECUPERO TASSA RIFIUTI (TARSU-TARES-TARI)	1.700.000,00	375.469,31	22,09%	375.469,31	375.469,31
COSAP - RECUPERO TASSA	100.000,00	51.331,10	51,33%	51.331,10	51.331,10
SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA ELEVATE DA PERSONALE CONEROBUS	3.000,00	615,38	20,51%	615,38	615,38
SANZIONI PER CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA ELEVATE DAGLI AGENTI DI P.M.	6.000.000,00	1.539.074,65	25,65%	1.539.074,65	1.539.074,65
SANZIONI PER CONTRAVVENZIONE AL CODICE DELLA STRADA ELEVATE DAGLI AUSILIARI DEL TRAFFICO	780.000,00	248.621,87	31,87%	248.621,87	248.621,87
CONTRAVVENZIONI REGOLAMENTI COMUNALI RISCOSE MEDIANTE RUOLO	1.000,00	332,42	33,24%	332,42	332,42
CONTRIBUTO DELLE FAMIGLIE PER FRUIZIONE SERVIZIO SCUOLABUS E SERVIZI RISERVATI	155.000,00	834,11	0,54%	834,11	834,11
CONCORSO DEI PRIVATI NELLE SPESE PER TEMPO PER LE FAMIGLIE, CENTRI RICREATIVI E SPAZI GIOCO	24.000,00	119,41	0,50%	119,41	119,41
CONCORSO DEI PRIVATI NELLE SPESE PER L'ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI	40.000,00	520,99	1,30%	520,99	520,99
CONCORSO DEI PRIVATI NELLE SPESE PER L'ASSISTENZA	65.000,00	5.575,89	8,58%	5.575,89	5.575,89

NOTA INTEGRATIVA BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022

Descrizione entrata	previsione 2021	Importo FCDE	% FCDE	Importo minimo (100%)	Importo accantonato 2021
DOMICILIARE ANZIANI					
TARES/TARI - GETTITO ORDINARIO	20.050.000,00	2.892.503,77	14,43%	2.892.503,77	2.892.503,77
TOTALE		7.646.943,90		7.646.943,90	7.646.943,90

Accantonamento FCDE anno 2022

Descrizione entrata	previsione 2022	Importo FCDE	% FCDE	Importo minimo (100%)	Importo accantonato 2022
PROVENTI ASILI NIDO	1.120.000,00	44.586,05	3,98%	44.586,05	44.586,05
FITTI DISTRETTI SANITARI E ALLOGGI PER PSICOSOCIALI	9.000,00	68,11	0,76%	68,11	68,11
FITTI DI AREE E TERRENI COMUNALI	365.000,00	10.196,70	2,79%	10.196,70	10.196,70
FITTO CENTRO POLIFUNZIONALE ALDO MORO	13.000,00	477,68	3,67%	477,68	477,68
FITTI DI ALLOGGI SITI NEL CENTRO STORICO	60.000,00	2.356,42	3,93%	2.356,42	2.356,42
FITTI DI AREE A PIAZZA D'ARMI	40.000,00	2.571,66	6,43%	2.571,66	2.571,66
ENTRATE DERIVANTI DA IMMOBILI ASSEGNATI A FRANATI	40.000,00	2.731,17	6,83%	2.731,17	2.731,17
FITTI LOCALI AD ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO	24.000,00	1.883,07	7,85%	1.883,07	1.883,07
FITTI ALLOGGI E LOCALI	185.000,00	16.499,66	8,92%	16.499,66	16.499,66
FITTI IMMOBILI DI PROPRIETA' EX O.P. ALBERTINI	51.000,00	7.776,26	15,25%	7.776,26	7.776,26
FITTO TEATRO DELLE MUSE	257.824,00	48.196,36	18,69%	48.196,36	48.196,36
FITTI LOCALI AD ASSOCIAZIONI CULTURALI	75.000,00	17.412,43	23,22%	17.412,43	17.412,43
PISCINE COMUNALI	60.000,00	262,89	0,44%	262,89	262,89
CAMPI SPORTIVI E PALAZZO DELLO SPORT	375.000,00	4.529,08	1,21%	4.529,08	4.529,08
PROVENTI MENSE SCOLASTICHE (ESCLUSI INSEGNANTI E PERSONALE ATA)	2.746.000,00	185.478,40	6,75%	185.478,40	185.478,40
PROVENTI BOX MERCATI	300.000,00	37.534,26	12,51%	37.534,26	37.534,26
ICI - RECUPERO IMPOSTA	600.000,00	120.079,42	20,01%	120.079,42	120.079,42
IMU - RECUPERO IMPOSTA	2.800.000,00	2.026.084,76	72,36%	2.026.084,76	2.026.084,76
RECUPERO TASSA RIFIUTI (TARSU-TARES-TARI)	1.700.000,00	375.469,31	22,09%	375.469,31	375.469,31
COSAP - RECUPERO TASSA	100.000,00	51.331,10	51,33%	51.331,10	51.331,10
SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA ELEVATE DA PERSONALE CONEROBUS	3.000,00	615,38	20,51%	615,38	615,38
SANZIONI PER CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA ELEVATE DAGLI AGENTI DI P.M.	6.000.000,00	1.539.074,65	25,65%	1.539.074,65	1.539.074,65

NOTA INTEGRATIVA BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022

Descrizione entrata	previsione 2022	Importo FCDE	% FCDE	Importo minimo (100%)	Importo accantonato 2022
SANZIONI PER CONTRAVVENZIONE AL CODICE DELLA STRADA ELEVATE DAGLI AUSILIARI DEL TRAFFICO	780.000,00	248.621,87	31,87%	248.621,87	248.621,87
CONTRAVVENZIONI REGOLAMENTI COMUNALI RISCOSSE MEDIANTE RUOLO	1.000,00	332,42	33,24%	332,42	332,42
CONTRIBUTO DELLE FAMIGLIE PER FRUIZIONE SERVIZIO SCUOLABUS E SERVIZI RISERVATI	155.000,00	834,11	0,54%	834,11	834,11
CONCORSO DEI PRIVATI NELLE SPESE PER TEMPO PER LE FAMIGLIE, CENTRI RICREATIVI E SPAZI GIOCO	24.000,00	119,41	0,50%	119,41	119,41
CONCORSO DEI PRIVATI NELLE SPESE PER L'ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI	35.000,00	455,87	1,30%	455,87	455,87
CONCORSO DEI PRIVATI NELLE SPESE PER L'ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI	65.000,00	5.575,89	8,58%	5.575,89	5.575,89
TARES/TARI - GETTITO ORDINARIO	20.050.000,00	2.892.503,77	14,43%	2.892.503,77	2.892.503,77
TOTALE		7.643.658,14		7.643.658,14	7.643.658,14

Fondo di riserva

Il Fondo di riserva di competenza rientra nelle percentuali previste dalla legge (min. 0,3% e max 2% delle spese correnti iscritte in bilancio, con innalzamento della percentuale minima allo 0,45 per cento nel caso l'ente utilizzi entrate aventi specifica destinazione per il finanziamento di spese correnti), la cui metà dovrà essere comunque riservata a spese indifferibili ed urgenti.

Poiché questo Comune utilizza entrate a specifica destinazione per il finanziamento di spese correnti, la percentuale minima di accantonamento al fondo di riserva è pari allo 0,45 per cento delle spese correnti.

Fondo riserva	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
Importo minimo	554.187,77	547.673,08	542.507,10
Importo stanziato	556.396,40	555.365,18	555.291,45

Altri fondi di accantonamento

Nel bilancio di previsione sono stati previsti i seguenti accantonamenti:

Descrizione	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
Contenziosi e passività potenziali	500.000,00	200.000,00	200.000,00
Perdite organismi partecipati	30.000,00	-	-
Totale accantonamenti	530.000,00	2000.000,00	200.000,00

Sono stati inoltre stanziati 150.000 euro come Fondo per il Bilancio partecipato.

LE SPESE SOGGETTE A LIMITI

Gli incarichi di collaborazione

L'art. 3, comma 55, della Legge 24 dicembre 2007 n. 244 (Legge Finanziaria 2008) stabilisce che gli enti locali possono stipulare contratti di collaborazione autonoma, indipendentemente dall'oggetto della prestazione, solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio comunale ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del TUEL. Il successivo comma 56 dispone che il limite della spesa annua per gli incarichi di collaborazione è fissato nel bilancio preventivo.

Più recentemente, l'articolo 14, commi 1 e 2, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, conv. in legge n. 89/2014, ha imposto obiettivi di contenimento della spesa pubblica relativi alle spese per incarichi di studio, ricerca e consulenza e per co.co.co., prevedendo dal 2014 limiti parametrati all'ammontare della spesa di personale sostenuta dall'amministrazione conferente, desunta dal conto annuale del personale dell'anno 2012 (€ 19.785.912,00 oltre € 4.367.009,00 per oneri e compensi accessori). Tali limiti, per gli enti, come il Comune di Ancona, con una spesa di personale superiore a 5 milioni di euro, sono i seguenti:

Tipologia di incarico	Limite di legge	Importo limite
Incarichi di studio, ricerca e consulenza	1,4% della spesa di personale 2012	€ 338.140,89
Co.co.co.	1,1% della spesa di personale 2012	€ 265.682,13

Vengono esclusi dal computo della spesa per incarichi di collaborazione, i seguenti incarichi esterni:

- incarichi relativi alla progettazione delle OO.PP. allocati al titolo II della spesa e ricompresi nel programma triennale delle OO.PP. approvato dal Consiglio comunale;
- incarichi assegnati per resa di servizi o adempimenti obbligatori per legge, per i quali manca qualsiasi facoltà discrezionale dell'amministrazione, in quanto trattasi di competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione stessa.
- incarichi finanziati integralmente con risorse esterne, la cui spesa non grava sul bilancio dell'Ente.

Nella Programmazione degli incarichi di collaborazione autonoma per l'anno 2020 sono previsti incarichi di studio per l'importo complessivo di € 42.000,00, tutti relativi alla progettazione di opere pubbliche finanziate con fondi statali, allocati al titolo II della spesa e ricompresi nella programmazione triennale delle opere pubbliche. Non sono pertanto programmati incarichi sottoposti alla limitazione di cui sopra.

Le altre spese soggette a limitazione

L'art. 57, comma 2, del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124 (decreto fiscale collegato alla legge di bilancio 2020), come convertito in legge, ha abrogato, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, i seguenti limiti di spesa:

- limite della spesa per studi ed incarichi di consulenza, nella misura del 20 per cento della spesa sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2009 (art. 6, comma 7, del d.l. n. 78/2010);
- limite della spesa per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza, nella misura del 20 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 (art. 6, comma 8, del d.l. n. 78/2010);
- divieto di effettuare spese per sponsorizzazioni (art. 6, comma 9, del d.l. n. 78/2010);
- limite della spesa per missioni, nella misura del 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 (art. 6, comma 12, del d.l. n. 78/2010);
- limite della spesa per attività esclusivamente di formazione, nella misura del 50 per cento della spesa sostenuta nel 2009 (art. 6, comma 13, del d.l. n. 78/2010);
- limite della spesa sostenuta per la stampa di relazioni e pubblicazioni distribuite gratuitamente o inviate ad altre amministrazioni, nella misura del 50 per cento della spesa sostenuta nel 2007 (art. 27, comma 1, del d.l. n. 112/2008);
- limite della spesa per acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi, nella misura del 30 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011 (art. 5, comma 2 del DI 95/2012).

Lo stesso art. 57, comma 2, del decreto legge n. 124/2019, ha inoltre abrogato, sempre con decorrenza dal 2020, i seguenti obblighi e adempimenti posti a capo degli enti locali:

- comunicazione, anche se negativa, al Garante delle telecomunicazioni delle spese pubblicitarie effettuate nel corso di ogni esercizio finanziario, con deposito di riepilogo analitico (art. 5, commi 4e 5, della legge n. 67/1987);
- adozione dei piani triennali per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni strumentali, anche informatiche, delle autovetture di servizio, dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali (art. 2, comma 594, della legge n. 244/2007);
- vincoli procedurali concernenti la locazione e la manutenzione degli immobili (art. 24 del d.l. n. 66/2014);
- possibilità di effettuare operazioni di acquisto di immobili solo ove ne siano comprovate documentalmente l'indispensabilità e l'indilazionabilità attestate dal responsabile del procedimento, con attestazione da parte dell'Agenzia del demanio, previo rimborso delle spese, della congruità del prezzo (art. 12, comma 1-ter, del d.l. n. 98/2011).

Le spese di personale

L'art. 1, comma 557, della Legge n. 296/2006 stabilisce che gli enti sottoposti al patto di stabilità (ora pareggio di bilancio) assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento: a) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organici; b) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali. Il successivo comma 557-bis stabilisce inoltre che, ai fini dell'applicazione del predetto limite, costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del TUEL, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente. Il contenimento della spesa va assicurato, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, con riferimento al valore medio del triennio 2011/2013.

Va segnalato che l'art. 16, comma 1, del D.L. n. 113/2016 ha disposto l'abrogazione della lett. a) del suddetto comma 557, che prevedeva, ai fini del contenimento della spesa per il personale, la riduzione dell'incidenza percentuale di tale spesa rispetto al complesso delle spese correnti.

Sulla base della normativa vigente, il limite di spesa per il personale è così determinato:

Voci di spesa	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
Personale dipendente (compresi incarichi art. 110 TUEL)	32.582.458,54	31.907.848,08	30.798.311,60
IRAP	1.784.582,52	1.737.169,73	1.618.654,10
Altre spese (co.co.co., buoni pasto, missioni, formazione, ecc.)	1.138.899,10	996.351,16	999.613,08
Spesa di personale lorda	35.505.940,16	34.641.368,97	33.416.578,78
Spesa di personale lorda media 2011/2013	34.521.295,97		
Voci di spesa escluse	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
Personale categorie protette	1.885.608,28	1.718.777,43	1.619.816,22

NOTA INTEGRATIVA BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022

Oneri per rinnovi contrattuali anni precedenti	2.666.518,00	2.666.518,00	2.666.518,00
Altre voci escluse (incentivi, ecc.)	69.835,49	45.375,03	45.374,50
Totale spesa di personale esclusa	4.621.961,77	4.430.670,46	4.331.708,72
Spesa di personale netta	30.883.978,39	30.210.698,51	29.084.870,06
Spesa di personale netta media 2011/2013	30.059.848,99		

La spesa per il personale prevista per il triennio 2020/2022, comprensiva delle somme reimputate coperte da Fondo pluriennale vincolato (FPV) di parte corrente, determinata in base alla vigente normativa, è la seguente:

Voce di spesa	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
Redditi da lavoro dipendente (macroaggregato 101)	28.542.659,58	28.125.492,00	28.125.492,00
IRAP (macroaggregato 102)	1.501.000,00	1.501.000,00	1.501.000,00
Altre spese (macroaggregato 103): formazione, vestiario, missioni, L.S.U., ecc.	220.000,00	220.000,00	220.000,00
Totale spese di personale lorda	30.263.659,58	29.846.492,00	29.846.492,00
Componenti escluse:			
Personale categorie protette	1.554.447,87	1.554.447,87	1.554.447,87
Personale comandato rimborsato	370.000,00	370.000,00	370.000,00
Straordinari elettorali rimborsati	145.000,00	145.000,00	145.000,00
Altre spese escluse (missioni e formazione)	52.000,00	52.000,00	52.000,00
Totale componenti escluse	2.121.447,87	2.121.447,87	2.121.447,87
Spese di personale netta	28.142.211,71	27.725.044,13	27.725.044,13

Come si evince, la previsione per gli anni 2020, 2021 e 2022 è inferiore alla spesa media del triennio 2011/2013.

ANALISI DEGLI STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI

Il Comune di Ancona non ha in essere strumenti finanziari derivati.

ANALISI DELL'INDEBITAMENTO

L'indebitamento a medio-lungo termine del Comune di Ancona è costituito da mutui e da prestiti obbligazionari (BOC). L'indebitamento complessivo, sulla base delle previsioni per il triennio 2020/2022, presenta il seguente andamento:

	2019	2020	2021	2022
Debito residuo al 1/01	102.590.650,17	98.782.983,80	102.079.907,05	94.378.555,50
Nuovi mutui	4.200.000,00	10.690.000,00(*)		
Quota capitale rimborsata	7.914.227,75	7.294.123,39	7.701.351,55	7.865.126,98
quota capitale mutui a carico stato	-93.438,62	-98.953,36		
Debito residuo al 31/12	98.782.983,80	102.079.907,05	94.378.555,50	86.513.428,52

(*) comprende i 600.000 euro del fondo di rotazione per la progettazione.

INVESTIMENTI FINANZIATI COL RICORSO AL DEBITO E CON LE RISORSE DISPONIBILI

La presente nota integrativa indica l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili.

L'elenco degli interventi programmati per spese di investimento, articolato secondo la differente natura delle risorse disponibili, è predisposto con riferimento a ciascun esercizio considerato nel bilancio di previsione, attraverso l'indicazione degli articoli/capitoli e dei relativi investimenti.

Le risorse destinabili al finanziamento delle spese di investimento sono costituite da:

- a) le entrate correnti (titoli 1, 2 e 3) non destinate al finanziamento delle spese correnti e del rimborso dei prestiti;
- b) le entrate in conto capitale (titolo 4);
- c) le entrate da riduzione di attività finanziarie (titolo 5) eccedenti rispetto alla spesa per incremento delle attività finanziarie, destinabili al finanziamento degli investimenti oltre che all'estinzione anticipata dei prestiti;
- d) le entrate da accensione prestiti (Titolo 5), che costituiscono il ricorso al debito.

Le risorse di cui alle lettere da b) a d) costituiscono copertura finanziaria degli impegni concernenti le spese di investimento a seguito dell'accertamento delle entrate, esigibili nell'esercizio in corso di gestione o la cui esigibilità è nella piena discrezionalità dell'ente o di altra amministrazione pubblica.

Le risorse di cui alla lettera a) costituiscono copertura finanziaria alle spese di investimento, con modalità differenti per impegni imputati all'esercizio in corso di gestione o per gli impegni imputati agli esercizi successivi.

Per gli impegni concernenti investimenti imputati all'esercizio in corso di gestione, la copertura è costituita dall'intero importo del saldo positivo di parte corrente previsto nel bilancio di previsione per l'esercizio in corso di gestione.

Per gli impegni concernenti investimenti imputati agli esercizi successivi a quello in corso di gestione, la copertura è costituita da quota parte del saldo positivo di parte corrente previsto per ciascun esercizio, se risultano rispettate una serie di condizioni previste dal principio contabile generale della competenza finanziaria, specificate nel principio applicato della contabilità finanziaria (punti da 5.3.5 a 5.3.10 per Principio allegato 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011).

Nel triennio 2020/2022 sono programmati interventi per spese di investimento per una spesa complessiva di € 102.975.059,69, così suddivisi:

Tipologia	ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022
Spese di investimento	38.290.048,85	33.717.893,13	30.967.117,71

Tali spese di investimento sono finanziate come segue:

Fonte	ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022
alienazioni patrimoniali	7.391.100,00	10.320.000,00	12.310.000,00
alienazioni centro storico	1.285.000,00	800.000,00	1.600.000,00
alienazioni cimiteriali	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00
alienazioni immobili ERP	300.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00
mutuo	10.090.000,00		
Fondo di rotazione per la progettazione	600.000,00		
trasferimenti in conto capitale	13.423.819,07	17.354.300,00	10.435.000,00
entrate fondo IMU TASI	1.435.000,00	1.435.000,00	1.435.000,00
scomputi	1.465.129,78	708.593,13	2.087.117,71
FPV	900.000,00		
TOTALE COMPLESSIVO	38.290.048,85	33.717.893,13	30.967.117,71